SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 2006.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1999/2006, 1° giugno 2003/2010 e 1° dicembre 2003/2010, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° giugno 2006 e scadenza 1° dicembre 2006.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 475870/364 del 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1999, attualmente in circolazione per l'importo di 13.428.560.000,00 euro;

n. 58352/386 del 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 13.443.548.000,00 euro;

n. 114061 del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 15.525.000.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° giugno 2006 e scadenza 1° dicembre 2006;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° giugno 2006, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° dicembre 2006, è accertato nella misura dell'1,60%:

per i CCT 1° dicembre 1999/2006 (codice titolo IT0001413944) cedola n. 14;

per i CCT 1° giugno 2003/2010 (codice titolo IT0003497150) cedola n. 7;

per i CCT 1° dicembre 2003/2010 (codice titolo IT0003605380) cedola n. 6.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 678.353.728,00 euro così ripartiti:

214.856.960,00 euro per i CCT settennali 1° dicembre 1999/2006 (codice titolo IT0001413944);

215.096.768,00 euro per i CCT settennali 1° giugno 2003/2010 (codice titolo IT0003497150);

248.400.000,00 euro per i CCT settennali 1° dicembre 2003/2010 (codice titolo IT0003605380),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2006

Il direttore: CANNATA

06A05946

DECRETO 22 giugno 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare

decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 58.211 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 giugno 2006, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantadue giorni con scadenza 29 dicembre 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa.

Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 giugno 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota.*

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 28 giugno 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A05945

DECRETO 22 giugno 2006.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Visto il decreto direttoriale 4 aprile 2006 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato, presentate dalle ditte Gutab S.a.s., Altadis Italia, International Tobacco Agency S.r.l., Imperial Tobacco Italy S.r.l., Gallaher Italia S.r.l., Studio Legale Berdusco - in nome e per conto della Vector Tobacco Inc. -, Mizar S.r.l., Continental Tobacco Italy S.r.l. e Cicchetti Group S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette e di tabacco da fumo trinciato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A) allegata al decreto direttoriale 4 aprile 2006 e alla tabella C) allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalle tabelle A) e C) allegate rispettivamente al decreto direttoriale 4 aprile 2006 e successive integrazioni e al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

SIGARETTE

(TABELLA A)

Prodotti di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
AROME VANILLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
AUSTIN GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
AUSTIN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE 100 s	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione cartoccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BENSON & HEDGES AMERICAN RED 100 s	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BENSON & HEDGES AMERICAN YELLOW	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BENSON & HEDGES GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BENSON & HEDGES PLATINUM	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BENSON & HEDGES RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BENSON & HEDGES RED STYLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BENSON & HEDGES SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BENSON & HEDGES SUPER SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BOSS CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BOSS GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BURTON MODERN	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BURTON ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BURTON SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DAVIDOFF CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DAVIDOFF GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DAVIDOFF GOLD SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DAVIDOFF MAGNUM	Confezione astuccio da 20 pezzi	270,00	275,00	5,50
DAVIDOFF MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DUCAL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DUCAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DUCAL GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
DUCAL GREEN	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
ELIXYR	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
ELIXYR EXTRA TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
ELIXYR FINE TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
ELIXYR FINE TASTE 100	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
ELIXYR FULL FLAVOUR 100	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
ELIXYR MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
EMBASSY NUMBER 1 KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FINE 120 VIRGINIA BLEND	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
FORTUNA BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
FORTUNA BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
FORTUNA BLUE 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
FORTUNA BLUE 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	160,00	166,00	4,15
FORTUNA RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
FORTUNA RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
FORTUNA RED 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
FORTUNA RED 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	160,00	166,00	4,15
FORTUNA SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
GAULOISES BLONDES BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
GAULOISES BLONDES BLU	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
GAULOISES BLONDES GIALLA	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
GAULOISES BLONDES ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
GAULOISES BLONDES ROSSA	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
GAULOISES BRUNES	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
GITANES CAPORAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
GITANES CAPORAL BOUT FILTRE	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
JPS BLACK ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
JPS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
JPS SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
JPS WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
LAMBERT & BUTLER KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
LD BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
LD RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MARS KS FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MARYLAND BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MARYLAND RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MATRIX BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MATRIX RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MAYFAIR	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MAYFAIR SKY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MAYFAIR SUPERKINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MEINE SORTE 100 LUXURY LENGHT	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MEINE SORTE CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MEMPHIS CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MEMPHIS ORIGINAL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MEMPHIS ORIGINAL BLUE 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MEMPHIS ORIGINAL RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
MEMPHIS ORIGINAL SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
NEWS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
NEWS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
PETER STUYVESANT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PETER STUYVESANT GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PETER STUYVESANT GOLD 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
R1 SLIM LINE	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
R6	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
REGAL KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
REYNOLDS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
REYNOLDS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
REYNOLDS SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
RONSON SPECIAL BLEND	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
RONSON SPECIAL WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
RONSON SUPER WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
ROUTE 66 BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
ROUTE 66 RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
ROUTE 66 SUPER BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
SILK CUT PURPLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
SILK CUT YELLOW	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
SPECIAL R6	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
SUPERKINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
SUPERKINGS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
THOMAS RADFORD SUNDAY'S FANTASY	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
WEST BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
WEST RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
WEST RED 20	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
WEST RED 25	Confezione astuccio da 25 pezzi	160,00	166,00	4,15
WEST SILVER	Confezione astuccio da 10 pezzi	160,00	165,00	1,65
WEST SILVER 20	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
WEST SILVER 25	Confezione astuccio da 25 pezzi	160,00	166,00	4,15

Prodotti di provenienza extra – UE

		Da € Kg Conv.le compreso dazio	A € Kg Conv.le senza dazio	dazio	€ Kg Conv.le compreso dazio	Pari a € Confezione
MOHAWK BLUE	Conf. Ast. da 20 pezzi	160,00	153,00	12,00	165,00	3,30
MOHAWK RED	Conf. Ast. da 20 pezzi	160,00	153,00	12,00	165,00	3,30
MUSTANG GOLD	Conf. Ast. da 20 pezzi	160,00	165,00	0,00	165,00	3,30
MUSTANG GOLD 100'S	Conf. Ast. da 20 pezzi	160,00	165,00	0,00	165,00	3,30
MUSTANG RED	Conf. Ast. da 20 pezzi	160,00	165,00	0,00	165,00	3,30
MUSTANG RED 100'S	Conf. Ast. da 20 pezzi	160,00	165,00	0,00	165,00	3,30
MUSTANG SILVER	Conf. Ast. da 20 pezzi	160,00	165,00	0,00	165,00	3,30
OMNI GOLD KING SIZE	Conf. Ast. da 20 pezzi	160,00	153,00	12,00	165,00	3,30
OMNI SILVER 100'S	Conf. Ast. da 20 pezzi	160,00	153,00	12,00	165,00	3,30
QUEST 1	Conf. Ast. da 20 pezzi	160,00	153,00	12,00	165,00	3,30
QUEST 2	Conf. Ast. da 20 pezzi	160,00	153,00	12,00	165,00	3,30
QUEST 3	Conf. Ast. da 20 pezzi	160,00	153,00	12,00	165,00	3,30

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
OLD HOLBORN	Confezione da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
OLD HOLBORN MINI	Confezione da 12,5 grammi	132,00	136,00	1,70
OLD HOLBORN MINI YELLOW	Confezione da 12,5 grammi	132,00	136,00	1,70
OLD HOLBORN YELLOW	Confezione da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
PUEBLO	Confezione da 30 grammi	100,00	110,00	3,30

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte del conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio 253

06A05947

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 giugno 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Champion Flo», registrato al n. 13074.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n.74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194, e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 20 dicembre 2005 dall'impresa Nufarm Sas intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CHAMPION FLO uguale al prodotto di riferimento denominato Champ Flowable registrato al n. 8205, con D.D. in data 13 marzo 1993 a nome dell'impresa Agrimix S.r.l. con sede in Roma;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato CHAMP FLOWABLE dell'impresa Agrimix S.r.l.:

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato CHAMPION FLO è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa Nufarm Sas, con sede in Boulevard Camelinat, 28 - 92233 Gennevilliers Cedex (Francia) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato CHAMPION FLO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 250-500 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Nufarm Americas Inc. 1333 Burr Ridge Parkway, Suite 125, Burr Ridge Illinois 60527-0866 (USA).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13074.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

CHAMPION FLO®

FUNGICIDA A BASE DI RAME SOTTO FORMA DI IDROSSIDO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

CHAMPION FLO

COMPOSIZIONE
- Rame metallo g 15 (= 186 g/l)
(sotto forma di idrossido)
- sostanze coadiuvanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO Nocivo per ingestione - Rischio di gravi lesioni oculari- Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti a proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Nufarm SAS
Boulevard Camélinat, 28-92233 Gennevilliers Cedex (Francia)
Stabilimento di produzione:
Nufarm Americas Inc.- 1333 Burr Ridge Parkway, Suite 125, Burr Ridge Illinois 60527-0866, (USA)
Distribuito da:
Cerexagri Italia srl, Via terni, 275-47020 S. Carlo di Cesena (FC)
Registrazione del Ministero della Salute n°...... del
Contenuto netto: 250-500 mL/ 1-5-10 L Partita n. ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale é agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il **Champion Flo** è un formulato in sospensione concentrata che per il suo originale processo produttivo e l'estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari.
Tali caratteristiche consentono una maggiore efficacia fungicida e battericida ed una sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame con conseguenti vantaggi anche sotto il profilo dell'impatto ambientale.

CAMPI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il **Champion Flo** è fungicida polivalente da impiegarsi nella lotta contro le malattie fungine, sulle seguenti colture:
VITE: mL 400-550/hL contro Peronospora e Marciume nero degli acini. Intervenire dalla formazione degli acini alla vendemmia. **MELO-PERO:** mL 500-700/hL contro cancri del legno (Nectria galligena, Phomopsis mali, Sphaeropsis malorum, Pseudomonas syringae). Intervenire alla caduta totale delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme. mL 500-600/hL contro il colpo di fuoco; intervenire con due trattamenti nelle fasi del rigonfiamento delle gemme e le punte verdi. Sul pero applicare mL 80/hL o litri 1-1,350/Ha,durante la fiorilura, ogni 5 giorni. mL 600/hL contro Phytophtora cactorum applicando 15 litri di soluzione alla base di ogni pianta malata. Intervenire ogni anno in primavera ed alla fine della raccolta. Contro la Ticchiolatura: mL 400-450/hL prima della fioritura; dopo la fioritura e successivamente mL 300-350/hL. **ALBICOCCO-SUSINO:** mL 500-600/hL contro Corineo, Monilia e Seccume dei rami (Cytospora leucostoma). Intervenire durante il riposo vegetativo. Non trattare mai dopo la fioritura. **CILIEGIO:** mL 600-700/hL + mL 150/hL di olio minerale bianco contro Corineo, Marciume bruno, Scopazzi. Intervenire alla caduta totale delle foglie ed all'ingrossamento delle gemme. In frutteti fortemente ammalati ripetere l'applicazione anche in agosto. mL 300-350/hL contro la Monilia dei fiori. Intervenenire subito prima ed immediatamente dopo la fioritura. **PESCO-NETTARINE:** mL 500-700/hL contro Bolla e Corineo con interventi subito dopo la caduta delle foglie ed a fine inverno. mL 280-300/hL contro la Monilia nella fase dei bottoni rosa. mL 500-700/hL contro le Batteriosi con trattamenti durante il riposo vegetativo. Per applicazioni in post-fioritura usare mL 65-80/hL per due trattamenti. **MANDORLO:** mL 400-500/hL contro Corineo, Bolla e Monilia. Intervenire dopo la caduta delle foglie, all'ingrossamento delle gemme e subito prima della fioritura. Per interventi post-fiorali mantenere inalterata la dose. mL 400-500/hL contro Batteriosi (Pseudomonas) intervenendo prima della fase dei bottoni rosa. **AGRUMI:** mL 350-400/hL contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio. Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravità della malattia. **OLIVO:** mL 400-500/hL contro Occhio di pavone, Fumaggine e Lebbra. Intervenire alla fine di settembre-inizio ottobre, dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura.
NOCCIOLO: ml 400-500/hL contro la Batteriosi (Xanthomonas corylina) con due trattamenti in ottobre distanziati di circa 20-25 giorni uno dall'altro. **NOCE:** ml 400/hL contro il l'Antracnosi. Intervenire in pre-fioritura; in caso di piogge frequenti sono necessarie applicazioni supplementari. In estate si consiglia di aggiungere ml 150/hL di olio minerale bianco. **NESPOLO:** mL 280-350/hL contro la Ticchiolatura. **CIPRESSO:** mL 450-600/hL contro il Cancro (Coryneum cardinale) intervenire in pieno inverno. **PATATA:** mL 400-500/hL contro Peronospora e Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa 15 cm. proseguendoli in funzione dell'andamento climatico. **POMODORO:** mL 400-500/hL contro Peronospora, Alternaria e Septoria. Intervenire ogni 10 giorni circa ed in funzione dell'andamento climatico. mL 400-500/hL contro le Batteriosi (Cancro o Avvizzimento, Maculatura e Picchiettatura) intervenire ad intervalli regolari (10-15 giorni). Si consigliano combinazioni con Mancozeb solo fino alla prima fioritura. **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:** litri 3.5-4,5/ettaro contro la Cercospora. Iniziare i trattamenti alla fine di giugno-inizio di luglio continuandoli ogni 20-25 giorni fino a 20 giorni dalla raccolta. **FRAGOLA:** litri 2.5-3/ettaro contro Vaiolatura. Iniziare a trattare quando le piante hanno attecchito proseguendo ogni settimana per tutta la stagione. Cessare le applicazioni ai primi eventuali segni di fitotossicità. **FAGIOLO E PISELLO:** mL 280-350/hL contro Peronospora, Antracnosi e Ruggine. Intervenire quando si creano le condizioni per lo sviluppo delle malattie e proseguire secondo il caso. Questi interventi controllano pure le Batteriosi. **CAVOLI-CAVOLFIORI-CAVOLI DI BRUXELLES-BROCCOLI:** mL 280-350/hL contro Peronospora, Alternaria. mL 280/hL contro le Batteriosi (Xanthomonas). Iniziare le applicazioni dopo il trapianto e dopo l'emergenza nelle coltivazioni seminate ad intervalli di 10-15 giorni in funzione delle condizioni climatiche. Alle dosi più alte potrebbero verificarsi, in alcune varietà, dei leggeri arrossamenti delle foglie vecchie dei broccoli e delle macchie sulle foglie esterne dei cavoli. **CAROTA:** mL 280-350/hL contro l'Alternaria. Iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia. **SEDANO-FINOCCHIO:** mL 280-300/hL contro Septoria, Cercospora e Peronospora. Trattare secondo l'andamento stagionale. **MELANZANA:** mL 280-300/hL contro Alternaria, Peronospora. Intervenire ogni 15 giorni circa; in tal modo si controlla pure la Phomopsis vexans. **CETRIOLO:** mL 280-300/hL contro Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi e Batteriosi (Pseudomonas). Intervenire a cadenze fisse in funzione delle condizioni climatiche. **MELONE-ANGURIA:** mL 280-300/hL contro Peronospora, Antracnosi si consigliano interventi cadenzati in funzione delle condizioni climatiche. **CIPOLLA-AGLIO:** mL 280-350/hL contro Peronospora ed Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa cm. 15.
INSALATA-CARDO-CARCIOFO: mL 280/hL contro Peronospora ed Alternaria con interventi preventivi in funzione delle condizioni climatiche. **RISO:** litri 5-6,5/ha contro le Alghe verdi. Intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente per coprire l'intera superficie. **ROSA:** mL 280/hL contro Ticchiolatura, Peronospora e Ruggine. **CICLAMINO:** mL 280/hL contro Antracnosi e Maculatura fogliare. **FILODENDRO:** mL 280-300hL contro le Batteriosi (Pectobacterium Philodendri) con applicazioni settimanali ad iniziare prima della comparsa della malattia.
SOIA, GIRASOLE: contro Alternariosi, Sclerotina, Peronospora alla dose di mL 350-450 per q.le acqua, con trattamenti preventivi.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccetto quelli a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura ad eccezione dei casi menzionati nel capitolo "Campi, dosi e modalità di impiego". Su alcune varietà di pesco, di nettarine, di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) il prodotto è cupro-sensibile e può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa, ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo "Campi, dosi e modalità d'impiego", in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON VENDERSI SFUSO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CHAMPION FLO®

FUNGICIDA A BASE DI RAME SOTTO FORMA DI IDROSSIDO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

CHAMPION FLO

COMPOSIZIONE
- Rame metallo g 15 (= 186 g/l)
(sotto forma di idrossido)
- sostanze coadiuvanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO Nocivo per ingestione - Rischio di gravi lesioni oculari- Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti a proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Nufarm SAS
Boulevard Camélinat, 28-92233 Gennevilliers Cedex (Francia)
Distribuito da:
Cerexagri Italia srl, Via Terni, 275-47020 S. Carlo di Cesena (FC)
Registrazione del Ministero della Salute n°...... del
Contenuto netto: 100 mL Partita n. ....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO- IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

FOGLIO ILLUSTRATIVO

CHAMPION FLO®

FUNGICIDA A BASE DI RAME SOTTO FORMA DI IDROSSIDO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

CHAMPION FLO

COMPOSIZIONE
- Rame metallo g 15 (= 186 g/l)
(sotto forma di idrossido)
- sostanze coadiuvanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO Nocivo per ingestione - Rischio di gravi lesioni oculari- Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti a proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Nufarm SAS
Boulevard Camélinat, 28-92233 Gennevilliers Cedex (Francia)
Stabilimento di produzione:
Nufarm Americas Inc.- 1333 Burr Ridge Parkway, Suite 125, Burr Ridge Illinois 60527-0866, (USA)
Distribuito da:
Cerexagri Italia srl, Via Terni, 275-47020 S. Carlo di Cesena (FC)
Registrazione del Ministero della Salute n° ...... del
Contenuto netto: 100 Partita n. ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il **Champion Flo** è un formulato in sospensione concentrata che per il suo originale processo produttivo e l'estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari.
Tali caratteristiche consentono una maggiore efficacia fungicida e battericida ed una sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame con conseguenti vantaggi anche sotto il profilo dell'impatto ambientale.

CAMPI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il **Champion Flo** è fungicida polivalente da impiegarsi nella lotta contro le malattie fungine, sulle seguenti colture:
VITE: mL 400-550/hL contro Peronospora e Marciume nero degli acini. Intervenire dalla formazione degli acini alla vendemmia. **MELO-PERO:** mL 500-700/hL contro cancri del legno (Nectria galligena, Phomopsis mali, Sphaeropsis malorum, Pseudomonas syringae). Intervenire alla caduta totale delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme. mL 500-600/hL contro il colpo di fuoco; intervenire con due trattamenti nelle fasi del rigonfiamento delle gemme e le punte verdi. Sul pero applicare mL 80/hL o litri 1-1,350/Ha,durante la fioritura, ogni 5 giorni. mL 600/hL contro Phytophtora cactorum applicando 15 litri di soluzione alla base di ogni pianta malata. Intervenire ogni anno in primavera ed alla fine della raccolta. Contro la Ticchiolatura: mL 400-450/hL prima della fioritura; dopo la fioritura e successivamente mL 300-350/hL. **ALBICOCCO-SUSINO:** mL 500-600/hL contro Corineo, Monilia e Seccume dei rami (Cytospora leucostoma). Intervenire durante il riposo vegetativo. Non trattare mai dopo la fioritura. **CILIEGIO:** mL 600-700/hL + mL 150/hL di olio minerale bianco contro Corineo, Marciume bruno, Scopazzi. Intervenire alla caduta totale delle foglie ed all'ingrossamento delle gemme. In frutteti fortemente ammalati ripetere l'applicazione anche in agosto. mL 300-350/hL contro la Monilia dei fiori. Intervenenire subito prima ed immediatamente dopo la fioritura. **PESCO-NETTARINE:** mL 500-700/hL contro Bolla e Corineo con interventi subito dopo la caduta delle foglie ed a fine inverno. mL 280-300/hL contro la Monilia nella fase dei bottoni rosa. mL 500-700/hL contro le Batteriosi con trattamenti durante il riposo vegetativo. Per applicazioni in post-fioritura usare mL 65-80/hL per due trattamenti. **MANDORLO:** mL 400-500/hL contro Corineo, Bolla e Monilia. Intervenire dopo la caduta delle foglie, all'ingrossamento delle gemme e subito prima della fioritura. Per interventi post-fiorali mantenere inalterata la dose. mL 400-500/hL contro Batteriosi (Pseudomonas) intervenendo prima della fase dei bottoni rosa. **AGRUMI:** mL 350-400/hL contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio. Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravità della malattia. **OLIVO:** mL 400-500/hL contro Occhio di pavone, Fumaggine e Lebbra. Intervenire alla fine di settembre-inizio ottobre, dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura.
NOCCIOLO: ml 400-500/hL contro la Batteriosi (Xanthomonas corylina) con due trattamenti in ottobre distanziati di circa 20-25 giorni uno dall'altro. **NOCE:** ml 400/hL contro il l'Antracnosi. Intervenire in pre-fioritura; in caso di piogge frequenti sono necessarie applicazioni supplementari. In estate si consiglia di aggiungere ml 150/hL di olio minerale bianco. **NESPOLO:** mL 280-350/hL contro la Ticchiolatura. **CIPRESSO:** mL 450-600/hL contro il Cancro (Coryneum cardinale) intervenire in pieno inverno. **PATATA:** mL 400-500/hL contro Peronospora e Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa 15 cm. proseguendoli in funzione dell'andamento climatico. **POMODORO:** mL 400-500/hL contro Peronospora, Alternaria e Septoria. Intervenire ogni 10 giorni circa ed in funzione dell'andamento climatico. mL 400-500/hL contro le Batteriosi (Cancro o Avvizzimento, Maculatura e Picchiettatura) intervenire ad intervalli regolari (10-15 giorni). Si consigliano combinazioni con Mancozeb solo fino alla prima fioritura. **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:** litri 3.5-4,5/ettaro contro la Cercospora. Iniziare i trattamenti alla fine di giugno-inizio di luglio continuandoli ogni 20-25 giorni fino a 20 giorni dalla raccolta. **FRAGOLA:** litri 2.5-3/ettaro contro Vaiolatura. Iniziare a trattare quando le piante hanno attecchito proseguendo ogni settimana per tutta la stagione. Cessare le applicazioni ai primi eventuali segni di fitotossicità. **FAGIOLO E PISELLO:** mL 280-350/hL contro Peronospora, Antracnosi e Ruggine. Intervenire quando si creano le condizioni per lo sviluppo delle malattie e proseguire secondo il caso. Questi interventi controllano pure le Batteriosi. **CAVOLI-CAVOLFIORI-CAVOLI DI BRUXELLES-BROCCOLI:** mL 280-350/hL contro Peronospora, Alternaria. mL 280/hL contro le Batteriosi (Xanthomonas). Iniziare le applicazioni dopo il trapianto e dopo l'emergenza nelle coltivazioni seminate ad intervalli di 10-15 giorni in funzione delle condizioni climatiche. Alle dosi più alte potrebbero verificarsi, in alcune varietà, dei leggeri arrossamenti delle foglie vecchie dei broccoli e delle macchie sulle foglie esterne dei cavoli. **CAROTA:** mL 280-350/hL contro l'Alternaria. Iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia. **SEDANO-FINOCCHIO:** mL 280-300/hL contro Septoria, Cercospora e Peronospora. Trattare secondo l'andamento stagionale. **MELANZANA:** mL 280-300/hL contro Alternaria, Peronospora. Intervenire ogni 15 giorni circa; in tal modo si controlla pure la Phomopsis vexans. **CETRIOLO:** mL 280-300/hL contro Peronospora, Antracnosi, Cladosporiosi e Batteriosi (Pseudomonas). Intervenire a cadenze fisse in funzione delle condizioni climatiche. **MELONE-ANGURIA:** mL 280-300/hL contro Peronospora, Antracnosi si consigliano interventi cadenzati in funzione delle condizioni climatiche. **CIPOLLA-AGLIO:** mL 280-350/hL contro Peronospora ed Alternaria. Iniziare i trattamenti quando le piante hanno raggiunto l'altezza di circa cm. 15.
INSALATA-CARDO-CARCIOFO: mL 280/hL contro Peronospora ed Alternaria con interventi preventivi in funzione delle condizioni climatiche. **RISO:** litri 5-6,5/ha contro le Alghe verdi. Intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente per coprire l'intera superficie. **ROSA:** mL 280/hL contro Ticchiolatura, Peronospora e Ruggine. **CICLAMINO:** mL 280/hL contro Antracnosi e Maculatura fogliare. **FILODENDRO:** mL 280-300hL contro le Batteriosi (Pectobacterium Philodendri) con applicazioni settimanali ad iniziare prima della comparsa della malattia.
SOIA, GIRASOLE: contro Alternariosi, Sclerotina, Peronospora alla dose di mL 350-450 per q.le acqua, con trattamenti preventivi.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccetto quelli a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura ad eccezione dei casi menzionati nel capitolo "Campi, dosi e modalità di impiego". Su alcune varietà di pesco, di nettarine, di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) il prodotto è cupro-sensibile e può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa, ad eccezione della lotta contro le Batteriosi menzionate nel capitolo "Campi, dosi e modalità d'impiego", in cui la fitotossicità può diventare un problema secondario.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON VENDERSI SFUSO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A05586

DECRETO 7 giugno 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mannix», registrato al n. 13072.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2005 dall'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd. Ashdod (Israele), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MANNIX uguale al prodotto di riferimento denominato GALIGAN 500 SC registrato al n. 11223, con D.D. in data 4 marzo 2002 a nome dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato GALIGAN 500 SC dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato MANNIX è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Oxifluorfen;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 4 marzo 2007 l'impresa Agan Chemical Manufacturers P.O.B. 262 - 77100 Ashdod (Israele) rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia S.r.l., via G. Verdi n. 12, Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato MANNIX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa medesima ubicato in 77100 Ashdod (Israele).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13072.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

MANNIX

(sospensione concentrata)

ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, VITE, PIOPPO NOCCIOLO, MANDORLO, OLIVO, CIPOLLA, AGLIO, GIRASOLE, CARCIOFO, ALCUNE COLTURE TRAPIANTATE, VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI, INCOLTI E SEDI FERROVIARIE

MANNIX

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro 42,9 g (=500 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS
P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Verdi, 12 - 24121 Bergamo – Tel. 035 243360

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd – 77100 Ashdod (Israele)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto:; L 1-5-10 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. *Danni al SNC:* vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: MANNIX è un erbicida selettivo per applicazioni di pre e post emergenza, attivo per contatto, indicato per il diserbo di Pomacee, Drupacee, Arancio, Limone, Pompelmo, Vite, Pioppo, Nocciolo, Mandorlo, Olivo, Vivai di Forestali ed Ornamentali, Cipolla, Aglio, Girasole, Carciofo, alcune colture trapiantate quali i Cavoli, Incolti e Sedi Ferroviarie. Il prodotto agisce per contatto sui tessuti giovani nei confronti sia della vegetazione presente al momento del trattamento sia delle plantule che emergono successivamente bucando il film formato dall'erbicida sul terreno. Tra le infestanti controllate sensibili:
Monocotiledoni annuali: Digitaria *(Digitaria sanguinalis)*, Orzo *(Hordeum vulgare)*, Panico *(Panichum dichotomiflorum)*, Coda di topo (*Alopecurus spp.*), Setaria (*Setaria spp.*), Zizzania (*Lolium temulentum*).
Dicotiledoni annuali: Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), Papavero (*Papaver spp.*), Poligoni: (*Polygonum spp.*), Senape (*Sinpis arvensis)* e crucifere in genere, Datura *(Datura stramonium)*,Porcellana *(Portulaca oleracea)*, Betonica *(Stachys annua)*, ecc.
Dicotiledoni perenni (nei trattamenti di **post-emergenza**): Acetosella *(Oxalis spp.)*, Artemisia *(Artemisia spp.)*, Malva *(Malva spp.)*, Ortica *(Urtica dioica)*, Romici *(Rumex spp.)*, Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio *(Convolvulus arvensis*). Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico ed un arresto di vegetazione. Nei confronti delle Dicotiledoni perenni MANNIX è soprattutto utile in miscela con altri erbicidi di contatto o teletossici.
MODALITÀ D'IMPIEGO In **pre-emergenza** operare preferibilmente su terreno ben sminuzzato e livellato, privo di zolle, in assenza d infestanti o all'inizio della loro germinazione. In **post-emergenza**, bagnare uniformemente la vegetazione infestante evitando eccessivo sgocciolamento. Utilizzare preferibilmente ugelli a ventaglio, distribuendo 400-1000 l/ha di acqua in pre-emergenza e 200-500 l/ha in post-emergenza.

SETTORI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

POMACEE, DRUPACEE, ARANCIO, LIMONE, POMPELMO: a partire dall'impianto
VITE, PIOPPO, NOCCIOLO, MANDORLO: a partire dal 2° anno di età
-**Pre-emergenza delle infestanti:** contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. **Dosi: 1-1,35 l/ha**.
- **Post-emergenza delle infestanti**: MANNIX si può impiegare:
1) nel periodo autunno-invernale fino a 20 giorni prima del risveglio vegetativo, oppure a partire dal mese di giugno, su infestazioni composte prevalentemente da specie annuali, alte non più di 10-15 cm. **Dose: 1 l/ha**, da solo, oppure in miscela con dosi dimezzate di diserbanti a base triazinica;
2) nelle stesse epoche di impiego, ma su malerbe più sviluppate, comunque non oltre 20-30 cm, e per ottenere contemporaneamente un effetto spollonante, in miscela con erbicidi a base di Glufosinate (Basta, Finale). **Dose: 0,5-1 l/ha**, in aggiunta ad una dose di partner di cui sopra ad un quantitativo di 500-720 grammi di principio attivo per ha.
3) Sempre su infestanti alte fino a 30 cm, in miscela con erbicidi a base di Glifosate (es. Gliphogan) o Glifosate trimesio, di cui MANNIX contribuisce a potenziare notevolmente l'efficacia, in modo particolare sulle infestanti dicotiledoni perennanti di più difficile controllo. Allo scopo, MANNIX si utilizza alla **dose di 0,15-0,35 l/ha** in aggiunta alla dose correntemente utilizzata dei partner sopraricordati.
In caso di violente precipitazioni si possono determinare arrossamenti e ustioni su fogliame più basso, causate dagli schizzi delle particelle del terreno contenenti l'erbicida, generalmente di nessuna conseguenza sullo sviluppo e la produttività delle piante. Per la minor violenza della precipitazione, tale effetto non è da attendersi in caso di irrigazione artificiale, in particolare a goccia o sottochioma.
In aggiunta all'effetto per contatto, MANNIX determina un effetto erbicida residuale contro le successive germinazioni, la cui durata dipende dalla dose di MANNIX impiegato; **a 1 lt/ha** è generalmente dell'ordine di 40-60 giorni. L'efficacia è immediatamente annullata dall'esecuzione di eventuali lavorazioni che interrompono la continuità del deposito erbicida sulla superficie del terreno.
OLIVO: intervenire su impianti in produzione fino ad una settimana prima della raccolta su infestanti sviluppate o in fase di ricaccio dopo sfalcio alla **dose di 1-1,35 l/ha.** Solo

In caso di forte infestazione la dose può essere elevata a **1,5 litri/ha**.

COLTURE TRAPIANTATE: MANNIX è raccomandato anche per il diserbo di alcune colture trapiantate quali i **cavoli**. Effettuare la distribuzione di MANNIX su terreno già pronto per il trapianto da uno ad alcuni giorni prima della messa a dimora delle piantine. Impiegare piantine robuste alte non meno di 12-15 cm ma non filate. **Dosi: 0,5-1** litri/ha. Impiegare la dose più elevata nei terreni ove le graminacee sono dominanti.

CIPOLLA: MANNIX si utilizza in post-emergenza della coltura, come complemento di un diserbo di pre-emergenza. Il prodotto deve essere distribuito quando la coltura si presenta nello stadio compreso fra seconda e inizio quarta foglia ed in pre-emergenza o inizio emergenza delle infestanti. **Dosi: 0,1-0,3** litri/ha. **Avvertenza**: la Cipolla può presentare dopo il
trattamento qualche tacca biancastra sulle foglie, o gli apici delle stesse un po' clorotici. Tale fenomeno è tuttavia assolutamente passeggero e non porta alcun danno all'accrescimento e alla produttività della pianta.

AGLIO: In pre-emergenza alla **dose di 0,35–0,5 l/ha**, oppure in post-emergenza con le stesse modalità e dosi della cipolla.

GIRASOLE: Impiegare MANNIX in pre-emergenza della coltura alla **dose di 0,5 l/ha**. Piogge violente nella fase di emergenza possono causare temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie che scompaiono entro breve tempo.

CARCIOFO: MANNIX può essere impiegato: a) in pre-emergenza della coltura (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) a **0,5-0,75 l/ha**; b) in post-emergenza della coltura, impiegando MANNIX a **0,75-1 l/ha** in trattamenti localizzati alle interfile. Si raccomanda di proteggere il carciofo con un'opportuna schermatura.

VIVAI DI FORESTALI E ORNAMENTALI: Impiegare MANNIX prima o all'inizio dell'emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare utilizzando attrezzature selettive che evitino il contatto del prodotto con le parti verdi delle essenze coltivate. Solo su essenze resinose il prodotto può essere distribuito anche sulla vegetazione, ma prima della emissione dei nuovi germogli. Su Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa. MANNIX va impiegato alla **dose di 1-1,75 l/ha** in 400-800 litri d'acqua a seconda del tipo di infestazione.

DISERBO TOTALE DI INCOLTI (AREE INDUSTRIALI E CIVILI, BORDI STRADALI, ARGINI): Utilizzare **2-2,5 l/ha** su terreno umido in pre-emergenza delle infestanti con 400-600 litri di acqua ad ettaro. In caso di presenza di malerbe il prodotto si impiega alla **dose di 0,5-1,5 l/ha** in miscela con idonei prodotti di post-emergenza.Operando in vicinanza di colture evitare sempre la formazione di deriva che potrebbe dare luogo a fenomeni fitotossici.

SEDI FERROVIARIE: Utilizzare **2-2,5 l/ha** in pre-emergenza delle infestanti con 200-300 litri di acqua ad ettaro. In caso di presenza di malerbe il prodotto si impiega alla **dose di 0,5-1,5 l/ha** in miscela con idonei prodotti di post-emergenza. Trattare con ugelli antideriva a specchio solo in autunno-inverno e comunque con temperature inferiori ai 25°C per evitare formazione di deriva che potrebbe dare luogo a fenomeni fitotossici. Sospendere il trattamento in vicinanza di colture o giardini. Operare a basse pressioni (1 bar) eroganti limitati volumi di acqua per ettaro.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE

COMPATIBILITÀ: MANNIX è compatibile con formulati triazinici e a base di Dipiridilici, Glifosate, Glifosate trimesio, Glufosinate.

AVVERTENZA: E' obbligatorio l'uso di guanti e maschera durante l'operazione di trattamento e miscelamento. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non utilizzare nel periodo compreso tra 20 giorni prima della ripresa vegetativa e l'allegagione per il vigneto e la cascola di giugno per pomacee e drupacee.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Vite, Pomacee, Drupacee, Nocciolo e Pioppo: durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

RISCHI DI NOCIVITÀ - Il prodotto è nocivo per gli uccelli.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

D. L.g.vo 65/03

06A05587

DECRETO 7 giugno 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Siafen», registrato al n. 13071.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2005 dall'impresa Agan Chemical Manufacturers intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SIAFEN uguale al prodotto di riferimento denominato GALIGAN 500 SC registrato al n. 11223, con D.D. in data 4 marzo 2002 a nome dell'impresa medesima con sede in Ashdod (Israele);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato GALIGAN 500 SC dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato SIAFEN è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Oxifluorfen;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 4 marzo 2007 l'impresa Agan Chemical Manufacturers con sede in P.O.B. 262 - 77100 Ashdod (Israele) rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia S.r.l., via G. Verdi, 12, Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato SIAFEN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd. - 77100 Ashdod (Israele).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e registrato al n. 13071.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

SIAFEN

(sospensione concentrata)

ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, VITE, PIOPPO NOCCIOLO, MANDORLO, OLIVO, CIPOLLA, AGLIO, GIRASOLE, CARCIOFO, ALCUNE COLTURE TRAPIANTATE, VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI, INCOLTI E SEDI FERROVIARIE

SIAFEN

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro 42,9 g (=500 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS
P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Verdi, 12 - 24121 Bergamo – Tel. 035 243360
Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd – 77100 Ashdod (Israele)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto:; L 1-5-10 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: SIAFEN è un erbicida selettivo per applicazioni di pre e post emergenza, attivo per contatto, indicato per il diserbo di Pomacee, Drupacee, Arancio, Limone, Pompelmo, Vite, Pioppo, Nocciolo, Mandorlo, Olivo, Vivai di Forestali ed Ornamentali, Cipolla, Aglio, Girasole, Carciofo, alcune colture trapiantate quali i Cavoli, Incolti e Sedi Ferroviarie. Il prodotto agisce per contatto sui tessuti giovani nei confronti sia della vegetazione presente al momento del trattamento sia delle plantule che emergono successivamente bucando il film formato dall'erbicida sul terreno. Tra le infestanti controllate sensibili:
Monocotiledoni annuali: Digitaria *(Digitaria sanguinalis)*, Orzo *(Hordeum vulgare)*, Panico *(Panichum dichotomiflorum)*, Coda di topo (*Alopecurus spp.*), Setaria (*Setaria spp.*), Zizzania (*Lolium temulentum*).
Dicotiledoni annuali*:* Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), Papavero (*Papaver spp.*), Poligoni: (*Polygonum spp.*), Senape (*Sinpis arvensis)* e crucifere in genere, Datura *(Datura stramonium)*,Porcellana *(Portulaca oleracea)*, Betonica *(Stachys annua)*, ecc.
Dicotiledoni perenni (nei trattamenti di **post-emergenza**): Acetosella *(Oxalis spp.)*, Artemisia *(Artemisia spp.)*, Malva *(Malva spp.)*, Ortica *(Urtica dioica)*, Romici *(Rumex spp.)*, Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio *(Convolvulus arvensis*). Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico ed un arresto di vegetazione. Nei confronti delle Dicotiledoni perenni SIAFEN è soprattutto utile in miscela con altri erbicidi di contatto o teletossici.
MODALITÀ D'IMPIEGO In **pre-emergenza** operare preferibilmente su terreno ben sminuzzato e livellato, privo di zolle, in assenza d infestanti o all'inizio della loro germinazione. In **post-emergenza**, bagnare uniformemente la vegetazione infestante evitando eccessivo sgocciolamento. Utilizzare preferibilmente ugelli a ventaglio, distribuendo 400-1000 l/ha di acqua in pre-emergenza e 200-500 l/ha in post-emergenza.

SETTORI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

POMACEE, DRUPACEE, ARANCIO, LIMONE, POMPELMO: a partire dall'impianto
VITE, PIOPPO, NOCCIOLO, MANDORLO: a partire dal 2° anno di età
-Pre-emergenza delle infestanti: contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. **Dosi: 1-1,35 l/ha**.
- **Post-emergenza delle infestanti**: SIAFEN si può impiegare:
1) nel periodo autunno-invernale fino a 20 giorni prima del risveglio vegetativo, oppure a partire dal mese di giugno, su infestazioni composte prevalentemente da specie annuali, alte non più di 10-15 cm. **Dose: 1 l/ha**, da solo, oppure in miscela con dosi dimezzate di diserbanti a base triazinica;
2) nelle stesse epoche di impiego, ma su malerbe più sviluppate, comunque non oltre 20-30 cm, e per ottenere contemporaneamente un effetto spollonante, in miscela con erbicidi a base di Glufosinate (Basta, Finale). **Dose: 0,5-1 l/ha**, in aggiunta ad una dose di partner di cui sopra ad un quantitativo di 500-720 grammi di principio attivo per ha.
3) Sempre su infestanti alte fino a 30 cm, in miscela con erbicidi a base di Glifosate (es. Gliphogan) o Glifosate trimesio, di cui SIAFEN contribuisce a potenziare notevolmente l'efficacia, in modo particolare sulle infestanti dicotiledoni perennanti di più difficile controllo. Allo scopo, SIAFEN si utilizza alla **dose di 0,15-0,35 l/ha** in aggiunta alla dose correntemente utilizzata dei partner sopraricordati.
In caso di violente precipitazioni si possono deteminare arrossamenti e ustioni su fogliame più basso, causate dagli schizzi delle particelle del terreno contenenti l'erbicida, generalmente di nessuna conseguenza sullo sviluppo e la produttività delle piante. Per la minor violenza della precipitazione, tale effetto non è da attendersi in caso di irrigazione artificiale, in particolare a goccia o sottochioma.
In aggiunta all'effetto per contatto, SIAFEN determina un effetto erbicida residuale contro le successive germinazioni, la cui durata dipende dalla dose di SIAFEN impiegato; **a 1 lt/ha** è generalmente dell'ordine di 40-60 giorni. L'efficacia è immediatamente annullata dall'esecuzione di eventuali lavorazioni che interrompono la continuità del deposito erbicida sulla superficie del terreno.
OLIVO: intervenire su impianti in produzione fino ad una settimana prima della raccolta su infestanti sviluppate o in fase di ricaccio dopo sfalcio alla **dose di 1-1,35 l/ha**. Solo

In caso di forte infestazione la dose può essere elevata a **1,5 litri/ha**.

COLTURE TRAPIANTATE: SIAFEN è raccomandato anche per il diserbo di alcune colture trapiantate quali i **cavoli**. Effettuare la distribuzione di SIAFEN su terreno già pronto per il trapianto da uno ad alcuni giorni prima della messa a dimora delle piantine. Impiegare piantine robuste alte non meno di 12-15 cm ma non filate. **Dosi**: **0,5-1** litri/ha. Impiegare la dose più elevata nei terreni ove le graminacee sono dominanti.

CIPOLLA: SIAFEN si utilizza in post-emergenza della coltura, come complemento di un diserbo di pre-emergenza. Il prodotto deve essere distribuito quando la coltura si presenta nello stadio compreso fra seconda e inizio quarta foglia ed in pre-emergenza o inizio emergenza delle infestanti. **Dosi: 0,1-0,3** litri/ha. **Avvertenza**: la Cipolla può presentare dopo il
trattamento qualche tacca biancastra sulle foglie, o gli apici delle stesse un po' clorotici. Tale fenomeno è tuttavia assolutamente passeggero e non porta alcun danno all'accrescimento e alla produttività della pianta.

AGLIO: In pre-emergenza alla **dose di 0,35–0,5 l/ha**, oppure in post-emergenza con le stesse modalità e dosi della cipolla.

GIRASOLE: Impiegare SIAFEN in pre-emergenza della coltura alla **dose di 0,5 l/ha**. Piogge violente nella fase di emergenza possono causare temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie che scompaiono entro breve tempo.

CARCIOFO: SIAFEN può essere impiegato: a) in pre-emergenza della coltura (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) a **0,5-0,75 l/ha**; b) in post-emergenza della coltura, impiegando SIAFEN a **0,75-1 l/ha** in trattamenti localizzati alle interfile. Si raccomanda di proteggere il carciofo con un'opportuna schermatura.

VIVAI DI FORESTALI E ORNAMENTALI: Impiegare SIAFEN prima o all'inizio dell'emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare utilizzando attrezzature selettive che evitino il contatto del prodotto con le parti verdi delle essenze coltivate. Solo su essenze resinose il prodotto può essere distribuito anche sulla vegetazione, ma prima della emissione dei nuovi germogli. Su Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa. SIAFEN va impiegato alla **dose di 1-1,75 l/ha** in 400-800 litri d'acqua a seconda del tipo di infestazione.

DISERBO TOTALE DI INCOLTI (AREE INDUSTRIALI E CIVILI, BORDI STRADALI, ARGINI): Utilizzare **2-2,5 l/ha** su terreno umido in pre-emergenza delle infestanti con 400-600 litri di acqua ad ettaro. In caso di presenza di malerbe il prodotto si impiega alla **dose di 0,5-1,5 l/ha** in miscela con idonei prodotti di post-emergenza.Operando in vicinanza di colture evitare sempre la formazione di deriva che potrebbe dare luogo a fenomeni fitotossici.

SEDI FERROVIARIE: Utilizzare **2-2,5 l/ha** in pre-emergenza delle infestanti con 200-300 litri di acqua ad ettaro. In caso di presenza di malerbe il prodotto si impiega alla **dose di 0,5-1,5 l/ha** in miscela con idonei prodotti di post-emergenza. Trattare con ugelli antideriva a specchio solo in autunno-inverno e comunque con temperature inferiori ai 25°C per evitare formazione di deriva che potrebbe dare luogo a fenomeni fitotossici. Sospendere il trattamento in vicinanza di colture o giardini. Operare a basse pressioni (1 bar) eroganti limitati volumi di acqua per ettaro.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE

COMPATIBILITÀ: SIAFEN è compatibile con formulati triazinici e a base di Dipiridilici, Glifosate, Glifosate trimesio, Glufosinate.

AVVERTENZA: E' obbligatorio l'uso di guanti e maschera durante l'operazione di trattamento e miscelamento. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non utilizzare nel periodo compreso tra 20 giorni prima della ripresa vegetativa e l'allegagione per il vigneto e la cascola di giugno per pomacee e drupacee.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Vite, Pomacee, Drupacee, Nocciolo e Pioppo: durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

RISCHI DI NOCIVITÀ - Il prodotto è nocivo per gli uccelli.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

D. L.g.vo 65/03

06A05588

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 2006.

Disposizioni per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 nel settore dello zucchero.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2006, relativo alle disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dello zucchero;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni per l'applicazione dell'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel settore della barbabietola da zucchero;

Ritenuta la necessità di adattare il calcolo delle medie regionali da considerarsi per la riserva nazionale per i settori dello zucchero, dell'olio d'oliva e del tabacco;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 20 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.
Tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003

1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 è sostituito dal seguente:

«1. Nel settore dei seminativi, delle carni bovine, degli ovicaprini e della barbabietola da zucchero viene operata una trattenuta commisurata come segue: 8% della componente settoriale seminativi, 7% della componente settoriale carni bovine, 5% della componente settoriale ovicaprini e 8% della componente settoriale barbabietola da zucchero del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, individuate nell'allegato VI del detto regolamento».

Art. 2.
Aiuto supplementare nel settore della barbabietola da zucchero

1. Dopo l'art. 1 del decreto ministeriale 24 settembre 2004 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Aiuto supplementare nel settore della barbabietola da zucchero).* — 1. Nel settore della barbabietola da zucchero la trattenuta di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 viene utilizzata per erogare un pagamento supplementare ad ettaro agli agricoltori che coltivano barbabietola da zucchero e attuano tecniche di avvicendamento almeno biennali.

2. L'importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 180 euro/ha».

Art. 3.
Modalità per il calcolo delle medie regionali

L'allegato *B* del decreto ministeriale 24 marzo 2005, già modificato con il decreto ministeriale del 10 aprile 2006, è sostituito dall'allegato *B* del presente decreto.

Art. 4.
Modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 aprile 2006

1. All'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 10 aprile 2006, è aggiunta la seguente frase: «A tal fine l'AGEA, a richiesta dell'interessato, è autorizzata a determinare il numero di ettari anche sulla base di altri dati oggettivi documentali».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 321

ALLEGATO B

1. Ai fini della definizione delle medie regionali di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 si utilizza la componente di plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:

Tabella 1: plafond nazionale per il calcolo delle medie regionali

Componenti del plafond nazionale di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003	2005	2006
Pagamenti per Cereali, Oleaginose e Proteiche (COP), 63 €/t	1.211,87	1.211,87
Aiuto supplementare grano duro, 291 €/ha	426,79	417,82
Leguminose da granella	7,24	7,24
Sementi certificate	0	0
Premio vacca nutrice	83,25	83,25
Premio addizionale vacca nutrice	5,9	5,9
Premio speciale bovini maschi	75,14	75,14
Premio alla macellazione, adulti	0	0
Premio alla macellazione, vitelli	0	0
Premio per l'estensivizzazione dei bovini	12,21	12,21
Premi addizionali ai produttori di bovini	0	0
Premi ovicaprini	0	0
Premi supplementari Ovicaprini	0	0
Premi addizionali Ovicaprini	0	0
Premio Latte	0	0
Premio addizionale per i produttori di latte	0	0
Premio per il riso (102 €/t)	135,26	135,26
Foraggi Essiccati	19,59	19,59
Olio d'oliva	0	683,41
Tabacco	0	145,33
Zucchero		73,47
Plafond nazionale ai fini del calcolo delle medie regionali	**1.977,25**	**2.870,49**

2. Il plafond nazionale disponibile ricavato come al punto 1, viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell'allegato A, in proporzione alla percentuale di generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici nella stessa zona.

3. Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel triennio nelle diverse zone, espresso come sommatoria delle seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto della PAC:

   a. superfici eleggibili a seminativo di ciascuna particella dichiarata a premio;

   b. superficie foraggera.

   Alle superfici sopra considerate vengono aggiunte le superfici olivetate considerate per il calcolo dei titoli all'aiuto, le eventuali superfici coltivate a tabacco desunte dai contratti di coltivazione del periodo di riferimento e le superfici coltivate a barbabietola di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto non considerate nel conteggio di cui alla precedente lettera a.

4. Per ciascuna particella dichiarata nel triennio varrà il valore più recente seguendo l'ordine di recupero dell'informazione.

5. Il valore medio regionale è individuato dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.

06A05866

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 31 maggio 2006.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito territoriale «Centro storico di Aliano e aree calanchive limitrofe», ricadente nel comune di Aliano in provincia di Matera.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004 ed in particolare gli articoli 141, 157 comma 2 e 183, comma 1;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera *o)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2004 recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici;

Considerato che la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata, con nota n. 2736 del 19 febbraio 2004, indirizzata all'allora Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, al comune di Aliano (Matera), all'amministrazione provinciale di Matera, per conoscenza alla Soprintendenza archeologica della Basilicata, alla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali della Basilicata e alla propria sede distaccata di Matera, ha inoltrato la richiesta di «riconoscimento di notevole interesse pubblico» del centro storico e delle aree calanchive limitrofe del comune di Aliano in provincia di Matera. Tale zona ricadente nel foglio 19 del N.C.E.U. (Nuovo catasto edilizio urbano) del comune di Aliano è così delimitata:

«Nord - Tratto A-B».

Confine tra il foglio 19 e i fogli catastali 17 e 20 seguendo il limite esterno dell'acqua la Cersa, deviando a destra lungo la rientranza della strada esternamente e non interessando le particelle 876 e 886, sino ad incontrare e proseguire lungo il perimetro esterno delle particelle 886 (solo la parte posta a confine con il foglio 20), 875, 874, breve tratto del prolungamento interno andando verso la particella 872 (esclusa dalla perimetrazione) di piazza San Luigi Gonzaga, collegandosi poi con le particelle 61, 60, 56, 994, 961, 13, 973, continuando esternamente alle particelle 10 e 9 seguendo il margine esterno dell'andamento del fosso indicato nella planimetria catastale, proseguendo ancora lungo il margine esterno delle particelle 8, 4 e 1;

«Ovest - Tratto B-C»

Confine con il foglio 18 attraversando un breve tratto di via Mercato congiungendosi con il confine esterno delle particelle 976 e 11, si prosegue lungo la via Mercato prima e S. Luigi dopo, sino ad incontrare le particelle n. 687, 362 e 363 proseguendo lungo l'andamento della strada comunale «le serre» sino al limite del foglio n. 28, costeggiando il confine esterno della particella 365 prima ed il «fosso del lago» poi, sino ad incrociare il limite con il foglio 29 e la strada comunale del lago;

«Sud - Tratto C-D»

Dal punto C, incrocio tra i fogli 28 e 29, segue la strada comunale del lago sino ad incrociare la strada provinciale «Aliano-Alianello», risalendo lungo la stessa strada e svoltando verso destra in corrispondenza del prolungamento di via «cisterna», sino ad incontrare la particella 641;

«Est - Tratto D-A»

Proseguendo lungo il perimetro esterno delle particelle catastali n. 641, breve tratto di via Cisterna, 633, 631, 630, 549, 526, 525, 524, 552, 164, 163, 162, 161, 160, sino ad incrociare «l'Acqua La Cersa» e, proseguendo lungo il confine esterno della stessa, si giunge a chiudere con il punto «A» di partenza;

Considerato che la sopraccitata nota è stata inviata anche alla regione Basilicata - Assessorato all'urbanistica;

Considerato che la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata, con nota n. 6661 del 5 maggio 2004, ha comunicato all'allora Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, l'avvenuta affissione della proposta di vincolo all'albo pretorio del comune di Aliano in data 24 febbraio 2004 e l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico della proposta di vincolo, sui quotidiani a tiratura nazionale e locale «La Stampa», «Il Tempo» e «La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata» in data 27 aprile 2004;

Considerato che con nota n. ST/701/18548 del 26 maggio 2004 l'allora Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio ha richiesto alla suddetta Soprintendenza una integrazione della documentazione grafica e fotografica già trasmessa, nonché l'inoltro delle eventuali osservazioni pervenute;

Considerato che la medesima Soprintendenza, con nota n. 532 del 15 luglio 2004, ha inoltrato alla citata Direzione generale tutta la documentazione necessaria

ai fini del riconoscimento di notevole interesse pubblico del territorio di cui trattasi comunicando inoltre che avverso la proposta di vincolo non erano pervenute osservazioni;

Considerato che l'area come sopra delimitata, fa parte di un ambito territoriale di notevole importanza paesaggistica, interessato anche da rilevanti testimonianze storiche e culturali. L'area risulta caratterizzata dal naturale e straordinario paesaggio dei calanchi in cui è inserito il borgo di Aliano. Si hanno notizie di un primo nucleo del paese di Aliano subito dopo l'anno Mille, precisamente in due bolle rispettivamente del 1060 e del 1123. In un'altra bolla del 1183 si legge che il paese dipendeva dal vescovo di Tricarico;

Il centro abitato di Aliano, adagiato al di sopra di un rilievo calanchifero che precipita in profondi burroni, ad un'altezza media di 536 m (s.l.m.) presenta un impianto urbanistico allungata da Nord-Ovest a Sud-Est con la parte meridionale avente forma di isola poligonale. Quest'ultima, che accoglie la parte più antica dell'abitato, dove sorgono la casa di Carlo Levi e i resti della parrocchiale cinquecentesca di S. Maria degli Angeli, crollata per frana attorno al 1925, è collegata al tessuto edilizio più tardo, che accoglie i resti del castello, dall'attuale stretto crinale. che separa le testate di due profonde incisioni vallive, i fossi «Lago» e «del Bersagliere» ad occidente, il fosso «Guardatore» ad oriente;

Così lo scrittore Carlo Levi, confinato in Aliano nel periodo 1935-36, descriveva tale località, allora denominata Gagliano, nel suo libro «Cristo si è fermato ad Eboli»: «(...) non si vedeva tutto Gagliano, che sta nascosto come un lungo serpente acquattato fra le pietre, ma i tetti rossi-gialli della parte alta apparivano fra le fronde grigie degli ulivi mosse dal vento fuori dalla consueta immobilità come cose vive e dietro a questo primo piano colorato, le grandi distese desolate delle argille sembravano ondulare nell'aria calda, come sospese nel cielo e sopra il loro monotono biancore passava l'ombra mutevole delle nubi estive.»;

Di particolare pregio è il quadro paesaggistico, determinato dalle unità architettoniche di antica origine, composte essenzialmente da un connettivo di edifici a due piani nel quale emergono i rari palazzi padronali di epoca sette-ottocentesca, incastonato sugli alti crinali dell'altopiano calanchifero, delimitato da profondi burroni entro i quali, sul versante orientale, si aprono grotte artificiali, determinando una singolarità paesaggistica di notevole rilievo, offrendo nel contempo numerosi punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dalla strada provinciale Aliano-Alianello;

Considerato che, con relazione tecnico-scientifica prot. n. Int. BAP/S02/34.07.13/5685 del 22 novembre 2005, la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, esaminati gli atti e la documentazione grafica e fotografica, «(...) tenuto conto che la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata ha perimetrato l'area specificando che l'altopiano calanchifero, delimitato da strapiombi naturali sulla cui dorsale si sviluppa, seguendo il livello morfologico del suolo, il centro abitato di Aliano, adagiato essenzialmente su due nuclei collegati da stretto crinale delimitato da profonde gole o incisioni vallive, dominato dalla mole del castello e della chiesa parrocchiale attorno a cui si articola la fitta trama del tessuto edilizio di antica origine, costituisce un quadro naturale di suggestiva bellezza, con spiccato valore estetico e tradizionale avente interesse pubblico; (...) che l'area in argomento è perfettamente visibile e godibile da numerosi tratti di strade pubbliche che attraversano l'abitato di Aliano, dalle quali si gode altresì un ampio ed esteso panorama dei rilievi calanchiferi, sino ad abbracciare con lo sguardo la sottostante piana entro la quale scorrono i fiumi Agri e Sauro ed a valle si sviluppa la dorsale appenninica verso i soprastanti rilievi montuosi, ricoperti da manto boschivo (...)» ha ritenuto di «(...) poter condividere l'esigenza di apposizione di vincolo, così come richiesto e perimetrato dalla suddetta Soprintendenza, in quanto è soprattutto attraverso tale strumento di tutela, posto a salvaguardia delle caratteristiche ambientali da esso dichiarate, che è possibile conservare l'ambito territoriale "Centro storico di Aliano e aree calanchive limitrofe", fusione tra natura, architettura e storia, costituente un bene paesistico del quale vanno preservate e tutelate le caratteristiche, le prospettive e le vedute d'insieme. A tal fine dovrà essere opportunamente valutata la compatibilità con gli obiettivi posti dal vincolo di ogni modifica successiva allo stato dei luoghi che lo stesso vincolo intende tutelare»;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;

Decreta:

L'ambito territoriale «Centro storico di Aliano ed aree calanchive limitrofe» sito nel comune di Aliano in provincia di Matera, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria in scala 1/1.000, depositata presso i competenti uffici comunali, che costituisce parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo.

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Aliano e che copia della *Gazzetta*

Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 31 maggio 2006

Il direttore generale: CECCHI

06A05731

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Consorzio Natural Carni S.c. a r.l. (Deliberazione n. 26/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2005), concernente il riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate 2005-2008 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera e distretti agroalimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L 142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

Vista la nota n. TRAGR IV/120 del 21 febbraio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato dal Consorzio NaturalCarni S.c. a r.l., avente ad oggetto l'unificazione tra

la filiera delle carni bovine e quella delle carni suine allo scopo di promuovere e valorizzare la produzione di carne di qualità nelle regioni Calabria e Campania (aree obiettivo 1), Lazio (aree obiettivo 2 - 87.3.c) e Veneto (aree ammesse al sostegno transitorio obiettivo 2);

Considerato che il contratto è finalizzato alla valorizzazione al miglioramento della qualità dei prodotti aziendali, a favorire la certificazione di prodotto, a migliorare l'integrazione tra le strutture informative della filiera produttiva e a migliorare l'efficienza gestionale;

Considerato che in data 21 luglio 2005 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1º agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica è stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 13 febbraio 2006;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a stipulare, con il Consorzio Natural Carni S.c. a r.l., il contratto di filiera per la promozione e valorizzazione della produzione di carni bovine e suine di qualità nelle regioni Calabria e Campania (aree obiettivo 1), Lazio (aree obiettivo 2 - 87.3.c) e Veneto (aree ammesse al sostegno transitorio obiettivo 2). Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 8.212.835,90 euro, realizzati dalle 15 aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono così articolati:

- investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A circolare 2 dicembre 2003) — 3.849.895,90 euro
- investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato (tabella 2A) — 2.238.940,00 euro
- investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (tabella 3A) — 1.624.000,00 euro
- investimenti in pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (tabella 4A) — 500.000,00 euro

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunità europea autorizzativa del regime di aiuto n. 381/2003 prevede un'intensità massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sarà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.

1.3. La quota di contributo in conto capitale è calcolato secondo le seguenti intensità:

investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A della circolare 2 dicembre 2003) pari al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del 50% E.S.L. per le iniziative ubicate in aree obiettivo 1 e nei limiti del 40% E.S.L. per le iniziative ubicate fuori dall'obiettivo 1;

creazione di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e prestazione di assistenza tecnica (tabella 3A), pari al 100% dell'investimento ammesso, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;

investimenti in pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (tabella 4A), fino al 75% E.S.L. previsto per le PMI delle aree obiettivo 1.

1.4. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 5.004.523,96 euro, di cui 3.314.261,98 euro quale contributo in conto capitale e 1.690.261,98 euro a titolo di finanziamento agevolato, così come indicato nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità devono avere la durata massima di sei anni.

2. Per la realizzazione del contratto di filiera di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 5.004.523,96 euro a valere quanto a 2.722.390 euro sulle risorse assegnate con la citata delibera n. 16/2003 e quanto a 2.282.133,96 euro a valere sulle risorse della delibera n. 34/2005, indicata nelle premesse.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 191

Tab. 1: NATURAL CARNI S.C.A.R.L. - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
A.P.Z Associazione tra i Produttori Zootecnici del Territorio della Calabria	**800.000,00**	-	-	-	-	**800.000,00**
CALABRIA	800.000,00	-	-	-	-	800.000,00
AGRIROCCA DI RECH EMANUELE & C. Sas	**502.400,00**	-	-	-	-	**502.400,00**
LAZIO	220.000,00	-	-	-	-	220.000,00
VENETO	282.400,00	-	-	-	-	282.400,00
AZIENDA AGRICOLA VIO ANTONIO E C. SS	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-
BEATRICE FIORENZA	**72.000,00**	-	-	-	-	**72.000,00**
CAMPANIA	72.000,00	-	-	-	-	72.000,00
COLOMBEROTTO S.p.A	-	**388.940,00**	-	-	-	**388.940,00**
VENETO	-	388.940,00	-	-	-	388.940,00
DI BELLONIA MARIO NICOLA	**140.000,00**	-	-	-	-	**140.000,00**
CAMPANIA	140.000,00	-	-	-	-	140.000,00
FERRUCCI GIOVANNI	**274.000,00**	-	-	-	-	**274.000,00**
CAMPANIA	274.000,00	-	-	-	-	274.000,00
FRUSCIANTE AGOSTINO	-	**620.000,00**	-	-	-	**620.000,00**
CAMPANIA	-	620.000,00	-	-	-	620.000,00
MATTEO ANTONIETTA	**29.500,00**	-	-	-	-	**29.500,00**
CAMPANIA	29.500,00	-	-	-	-	29.500,00
NATURAL CARNI s.c.a.r.l.	**200.000,00**	**100.000,00**	**1.600.000,00**	**500.000,00**	-	**2.400.000,00**
CALABRIA	18.000,00	9.000,00	144.000,00	45.000,00	-	216.000,00
CAMPANIA	8.000,00	4.000,00	64.000,00	20.000,00	-	96.000,00
LAZIO	4.000,00	2.000,00	32.000,00	10.000,00	-	48.000,00
VENETO	170.000,00	85.000,00	1.360.000,00	425.000,00	-	2.040.000,00
ORIZZONTE DI PALADIN FERNANDA	**22.395,90**	-	-	-	-	**22.395,90**
VENETO	22.395,90	-	-	-	-	22.395,90
RECH EMANUELE	**270.000,00**	-	-	-	-	**270.000,00**
VENETO	270.000,00	-	-	-	-	270.000,00
ROMANO SAS di ROMANO SALVATORE	-	**1.130.000,00**	-	-	-	**1.130.000,00**
CAMPANIA	-	1.130.000,00	-	-	-	1.130.000,00
SINERGIE s.a.s. DI E. RECH & C.	**371.600,00**	-	-	-	-	**371.600,00**
LAZIO	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
VENETO	221.600,00	-	-	-	-	221.600,00
SUI.SAN.GESTIONE CENTRO PARENTALE SRL	**608.000,00**	-	-	-	-	**608.000,00**
CAMPANIA	608.000,00	-	-	-	-	608.000,00
SUINICOLA MERIDIONALE SRL	**560.000,00**	-	**24.000,00**	-	-	**584.000,00**
CAMPANIA	560.000,00	-	24.000,00	-	-	584.000,00
Totale	3.849.895,90	2.238.940,00	1.624.000,00	500.000,00	-	8.212.835,90
CALABRIA	**1.016.000,00**	**12,37%**				
CAMPANIA	**3.553.500,00**	**43,27%**				
LAZIO	**418.000,00**	**5,09%**				
VENETO	**3.225.335,90**	**39,27%**				

Tab. 2: NATURAL CARNI S.C.A.R.L. -- Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A (75%)	5A	Tot. investimenti	Tot. contributo
A.P.Z Associazione tra i Produttori Zootecnici del Territorio della Calabria	**800.000,00**	-	-	-	-	-	**800.000,00**	**400.000,00**
Contributo in conto capitale	200.000,00							200.000,00
Finanziamento agevolato	200.000,00							200.000,00
AGRIROCCA DI RECH EMANUELE & C. Sas	**502.400,00**	-	-	-	-	-	**502.400,00**	**251.200,00**
Contributo in conto capitale	125.600,00							125.600,00
Finanziamento agevolato	125.600,00							125.600,00
BEATRICE FIORENZA	**72.000,00**	-	-	-	-	-	**72.000,00**	**36.000,00**
Contributo in conto capitale	18.000,00							18.000,00
Finanziamento agevolato	18.000,00							18.000,00
COLOMBEROTTO S.p.A	-	**388.940,00**	-	-	-	-	**388.940,00**	**155.576,00**
Contributo in conto capitale		77.788,00						77.788,00
Finanziamento agevolato		77.788,00						77.788,00
DI BELLONIA MARIO NICOLA	**140.000,00**	-	-	-	-	-	**140.000,00**	**70.000,00**
Contributo in conto capitale	35.000,00							35.000,00
Finanziamento agevolato	35.000,00							35.000,00
FERRUCCI GIOVANNI	**274.000,00**	-	-	-	-	-	**274.000,00**	**137.000,00**
Contributo in conto capitale	68.500,00							68.500,00
Finanziamento agevolato	68.500,00							68.500,00
FRUSCIANTE AGOSTINO	-	-	**620.000,00**	-	-	-	**620.000,00**	**310.000,00**
Contributo in conto capitale			155.000,00					155.000,00
Finanziamento agevolato			155.000,00					155.000,00
MATTEO ANTONIETTA	**29.500,00**	-	-	-	-	-	**29.500,00**	**14.750,00**
Contributo in conto capitale	7.375,00							7.375,00
Finanziamento agevolato	7.375,00							7.375,00
NATURAL CARNI s.c.a.r.l.	**200.000,00**	-	**100.000,00**	**1.600.000,00**	**500.000,00**	-	**2.400.000,00**	**2.125.000,00**
Contributo in conto capitale	50.000,00		25.000,00	1.600.000,00	187.500,00			1.862.500,00
Finanziamento agevolato	50.000,00		25.000,00	-	187.500,00			262.500,00
ORIZZONTE DI PALADIN FERNANDA	**22.395,90**		-	-	-	-	**22.395,90**	**11.197,95**
Contributo in conto capitale	5.598,98							5.598,98
Finanziamento agevolato	5.598,98							5.598,98
RECH EMANUELE	**270.000,00**	-	-	-	-	-	**270.000,00**	**135.000,00**
Contributo in conto capitale	67.500,00							67.500,00
Finanziamento agevolato	67.500,00							67.500,00
ROMANO SAS di ROMANO SALVATORE	-	-	**1.130.000,00**	-	-	-	**1.130.000,00**	**565.000,00**
Contributo in conto capitale			282.500,00					282.500,00
Finanziamento agevolato			282.500,00					282.500,00
SINERGIE s.a.s. DI E. RECH & C.	**371.600,00**	-	-	-	-	-	**371.600,00**	**185.800,00**
Contributo in conto capitale	92.900,00							92.900,00
Finanziamento agevolato	92.900,00							92.900,00
SUI.SAN.GESTIONE CENTRO PARENTALE SRL	**608.000,00**	-	-	-	-	-	**608.000,00**	**304.000,00**
Contributo in conto capitale	152.000,00							152.000,00
Finanziamento agevolato	152.000,00							152.000,00
SUINICOLA MERIDIONALE SRL	**560.000,00**	-	-	**24.000,00**	-	-	**584.000,00**	**304.000,00**
Contributo in conto capitale	140.000,00			24.000,00				164.000,00
Finanziamento agevolato	140.000,00			-				140.000,00
Totale investimenti	3.849.895,90	388.940,00	1.850.000,00	1.624.000,00	500.000,00	-	8.212.835,90	
Totale contributo	1.924.947,95	155.576,00	925.000,00	1.624.000,00	375.000,00			5.004.523,95
Contributo in conto capitale	962.473,98	77.788,00	462.500,00	1.624.000,00	187.500,00			3.314.261,98
Finanziamento agevolato	962.473,98	77.788,00	462.500,00	-	187.500,00			1.690.261,98
ESL	31,28%	24,86%	31,27%	100%	46,89%			

06A05863

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Consorzio vigne e cantine - 1° aggiornamento. (Deliberazione n. 27/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2005, recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della citata legge n. 289/2002;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000 n. 2000/530/CE, modificata con decisione della Commissione europea del 27 aprile 2001, n. 2001/363/CE, che stabilisce l'elenco delle zone in cui si applica l'obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

Vista la propria delibera 29 luglio 2005, n. 80, in corso di formalizzazione, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali è stato autorizzato a stipulare con il Consorzio vigne e cantine il contratto di filiera per lo sviluppo della filiera vitivinicola da realizzarsi nelle regioni Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo;

Vista la nota n. TRAGR IV/115 del 16 febbraio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha fatto presente di aver rilevato un errore nell'indicazione nell'importo degli investimenti ammissibili relativamente all'iniziativa n. 5 - Azienda agricola Torrevento (regione Puglia);

Ritenuto opportuno provvedere all'adeguamento della citata delibera n. 80/2005;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di filiera di cui alle premesse, presentato dal Consorzio vigne e cantine.

1.1. Il contratto aggiornato prevede investimenti ammessi per un totale di 43.667.302 euro, realizzati dalle aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, e che sono così articolati:

- investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A circolare 2 dicembre 2003) 5.885.740,00 euro
- commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato (tabella 2A) 30.945.062,00 euro
- investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (tabella 3A) 2.936.500,00 euro
- investimenti in pubblicità dei prodotti agricoli di qualità certificata (tabella 4A) 1.500.000,00 euro
- investimenti in ricerca e sviluppo (tabella 5A) 2.400.000,00 euro

1.2. Le agevolazioni finanziarie sono determinate in 23.917.086,50 euro, di cui 14.626.793,25 euro quale contributo in conto capitale e 9.290.293,25 euro a titolo di finanziamento agevolato, così come indicato nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera.

2. Per la realizzazione del contratto di filiera di cui al punto 1, è approvato l'impegno finanziario di 23.917.086,50 euro, interamente a carico dello Stato, a valere sulle risorse assegnate con la delibera n. 16/2003, indicata nelle premesse.

3. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 80/2005 citata in premessa.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 192

Tab. 1: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
001 - AGRICOLA CAPO LEUCA	**-**	**734.600,00**	**-**	**-**	**-**	**734.600,00**
PUGLIA	-	734.600,00	-	-	-	734.600,00
002 - AGR. TIBERIO DI TIBERIO RICCARDO & Co. Sas	**-**	**730.790,00**	**-**	**-**	**-**	**730.790,00**
ABRUZZO	-	730.790,00	-	-	-	730.790,00
003 - ALBERTO LONGO TENUTE AGRICOLE	**-**	**206.100,00**	**-**	**-**	**-**	**206.100,00**
PUGLIA	-	206.100,00	-	-	-	206.100,00
004 - AZ. AGR. DUCA CARLO GUARINI	**6.310,00**	**142.000,00**	**-**	**-**	**-**	**148.310,00**
PUGLIA	6.310,00	142.000,00	-	-	-	148.310,00
005 - AZ. AGR. TORREVENTO	**-**	**1.585.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.585.000,00**
PUGLIA	-	1.585.000,00	-	-	-	1.585.000,00
006 - AZ. AGR. ADDARIO CHIECO BALSAMO	**250.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250.000,00**
PUGLIA	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
007 - AZ. AGR. ADDARIO CHIECO FRANCESCO	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**
PUGLIA	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
008 - AZ. AGR. CEFALICCHIO -	**38.000,00**	**333.000,00**	**-**	**-**	**-**	**371.000,00**
PUGLIA	38.000,00	333.000,00	-	-	-	371.000,00
009 - AZ. AGR. CHIUSA GRANDE DI FRANCO D' EUSANIO -	**60.700,00**	**860.000,00**	**-**	**-**	**-**	**920.700,00**
ABRUZZO	60.700,00	860.000,00	-	-	-	920.700,00
010 - AZ. AGR. GERMANI TANDOI FILIPPO ED ADALBERTO -	**151.900,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**151.900,00**
PUGLIA	151.900,00	-	-	-	-	151.900,00
011 - AZ. AGR. NICCOLO' COPPOLA -	**-**	**593.326,00**	**-**	**-**	**-**	**593.326,00**
PUGLIA	-	593.326,00	-	-	-	593.326,00
012 - AZ. AGR. SANTONE MASSIMO -	**155.000,00**	**300.300,00**	**-**	**-**	**-**	**455.300,00**
ABRUZZO	155.000,00	300.300,00	-	-	-	455.300,00
013 - AZ. AGR. SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRI -	**200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200.000,00**
PUGLIA	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
014 - AZ. AGR. TORMARESCA -	**250.000,00**	**1.284.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.534.000,00**
PUGLIA	250.000,00	1.284.000,00	-	-	-	1.534.000,00
015 - AZ. BIOL. VITIVINICOLA PEPE DI STEFANIA PEPE -	**-**	**669.335,00**	**-**	**-**	**-**	**669.335,00**
ABRUZZO	-	669.335,00	-	-	-	669.335,00
016 - AZIENDA MARRAMIERO -	**-**	**754.750,00**	**-**	**-**	**-**	**754.750,00**
ABRUZZO	-	754.750,00	-	-	-	754.750,00
017 - AZIENDA VINICOLA "I PASTINI" -	**53.780,00**	**450.000,00**	**-**	**-**	**-**	**503.780,00**
PUGLIA	53.780,00	450.000,00	-	-	-	503.780,00
018 - AZ. VIN. ED OLE. DI FRANCESCO LAMONARCA -	**-**	**580.000,00**	**-**	**-**	**-**	**580.000,00**
PUGLIA	-	580.000,00	-	-	-	580.000,00
019 - AZIENDA VINICOLA RIVERA -	**119.580,00**	**660.720,00**	**-**	**-**	**-**	**780.300,00**
PUGLIA	119.580,00	660.720,00	-	-	-	780.300,00
020 - AZIENDA VINICOLA UMANI RONCHI -	**155.700,00**	**716.780,00**	**-**	**-**	**-**	**872.480,00**

Tab. 1: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
ABRUZZO	155.700,00	716.780,00	-	-	-	872.480,00
021 - AZIENDA VITIVINICOLA CANDIDO Francesco -	-	**488.430,00**	-	-	-	**488.430,00**
PUGLIA	-	488.430,00	-	-	-	488.430,00
022 - BIASIOTTO ANDREA -	**275.000,00**	-	-	-	-	**275.000,00**
PUGLIA	275.000,00	-	-	-	-	275.000,00
023 - BOTROMAGNO SRL -	-	**201.400,00**	-	-	-	**201.400,00**
PUGLIA	-	201.400,00	-	-	-	201.400,00
024 - CANTINE&MERCATO SRL	-	**3.709.000,00**	-	**1.500.000,00**	**2.400.000,00**	**7.609.000,00**
ABRUZZO	-	927.250,00	-	375.000,00	792.000,00	2.094.250,00
BASILICATA	-	927.250,00	-	375.000,00	312.000,00	1.614.250,00
MOLISE	-	927.250,00	-	375.000,00	480.000,00	1.782.250,00
PUGLIA	-	927.250,00	-	375.000,00	816.000,00	2.118.250,00
025 - A - AZ. AGR. CASCELLA GIOACCHINO	**36.150,00**	-	-	-	-	**36.150,00**
PUGLIA	36.150,00	-	-	-	-	36.150,00
026 - A - AZ. AGR. CATAPANO MICHELE	**18.500,00**	-	-	-	-	**18.500,00**
PUGLIA	18.500,00	-	-	-	-	18.500,00
027 - A - AZ. AGR. CAVALIERE MARIO EMANUELE	**45.940,00**	-	-	-	-	**45.940,00**
PUGLIA	45.940,00	-	-	-	-	45.940,00
028 - A - AZ. AGR. DELVECCHIO VINCENZO	**25.600,00**	-	-	-	-	**25.600,00**
PUGLIA	25.600,00	-	-	-	-	25.600,00
029 - A - AZ. AGR. DICORATO GIUSEPPE -	**48.200,00**	-	-	-	-	**48.200,00**
PUGLIA	48.200,00	-	-	-	-	48.200,00
030 - A - AZ. AGR. DILILLO MICHELE -	**45.300,00**	-	-	-	-	**45.300,00**
PUGLIA	45.300,00	-	-	-	-	45.300,00
031 - A - AZ. AGR. DIVICCARO LUIGI	**31.000,00**	-	-	-	-	**31.000,00**
PUGLIA	31.000,00	-	-	-	-	31.000,00
032 - A - AZ. AGR. DORONZO GIUSEPPE -	**39.000,00**	-	-	-	-	**39.000,00**
PUGLIA	39.000,00	-	-	-	-	39.000,00
033 - A - AZ. AGR. LAMACCHIA FRANCESCO	**31.680,00**	-	-	-	-	**31.680,00**
PUGLIA	31.680,00	-	-	-	-	31.680,00
034 - A - AZ. AGR. MASCOLO SALVATORE	**37.930,00**	-	-	-	-	**37.930,00**
PUGLIA	37.930,00	-	-	-	-	37.930,00
035 - A - AZ. AGR. MASCOLO TOBIA	**20.200,00**	-	-	-	-	**20.200,00**
PUGLIA	20.200,00	-	-	-	-	20.200,00
036 - AZ. AGR.RUTIGLIANO NICOLA -	**37.950,00**	-	-	-	-	**37.950,00**
PUGLIA	37.950,00	-	-	-	-	37.950,00
037 - A - AZ. AGR. SCOMMEGNA GIOVANNI -	**43.440,00**	-	-	-	-	**43.440,00**
PUGLIA	43.440,00	-	-	-	-	43.440,00
038 - AZ. AGR. SFREGOLA RUGGIERO	**42.000,00**	-	-	-	-	**42.000,00**

Tab. 1: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
PUGLIA	42.000,00	-	-	-	-	42.000,00
039 - A - AZ. AGR. TORRE FRANCESCO	**38.900,00**	-	-	-	-	**38.900,00**
PUGLIA	38.900,00	-	-	-	-	38.900,00
040 - A - AZ. AGR. TORRE LUIGI -	**34.000,00**	-	-	-	-	**34.000,00**
PUGLIA	34.000,00	-	-	-	-	34.000,00
041 - CANT. COOP. DELLA RIFORMA FONDIARIA ACLI -	-	**1.966.000,00**	-	-	-	**1.966.000,00**
PUGLIA	-	1.966.000,00	-	-	-	1.966.000,00
042- B - AZ. AGR. ARDITO FELICE	**41.500,00**	-	-	-	-	**41.500,00**
PUGLIA	41.500,00	-	-	-	-	41.500,00
043 - B - AZ. AGR. ARDITO SALVATORE	**33.000,00**	-	-	-	-	**33.000,00**
PUGLIA	33.000,00	-	-	-	-	33.000,00
044 - B - AZ. AGR. EREDI DI SPAGNOLETTI ZEULI GIOVANNI	**228.400,00**	-	-	-	-	**228.400,00**
PUGLIA	228.400,00	-	-	-	-	228.400,00
045 - B - AZ. AGR. FASOLI S. S. AGRICOLA	**63.000,00**	-	-	-	-	**63.000,00**
PUGLIA	63.000,00	-	-	-	-	63.000,00
046 - B - AZ. AGR. BARTOLOMUCCI FEDELE	**49.200,00**	-	-	-	-	**49.200,00**
PUGLIA	49.200,00	-	-	-	-	49.200,00
047 - B - AZ. AGR. CANNONE GIOVANNI -	**25.600,00**	-	-	-	-	**25.600,00**
PUGLIA	25.600,00	-	-	-	-	25.600,00
048 - B - AZ. AGR. CICCO VINCENZO -	**22.290,00**	-	-	-	-	**22.290,00**
PUGLIA	22.290,00	-	-	-	-	22.290,00
049 - B - AZ. AGR.COLASUONNO NICOLA -	**22.800,00**	-	-	-	-	**22.800,00**
PUGLIA	22.800,00	-	-	-	-	22.800,00
050 - B - AZ. AGR. COLASUONNO VITO -	**13.000,00**	-	-	-	-	**13.000,00**
PUGLIA	13.000,00	-	-	-	-	13.000,00
051 -B- AZ. AGR. GUGLIELMI RICCARDO -	**46.300,00**	-	-	-	-	**46.300,00**
PUGLIA	46.300,00	-	-	-	-	46.300,00
052 -B- AZ. AGR. GUGLIELMI SAVERIO -	**25.380,00**	-	-	-	-	**25.380,00**
PUGLIA	25.380,00	-	-	-	-	25.380,00
053 - AZ.AGR. GUGLIELMI VINCENZO -	**42.300,00**	-	-	-	-	**42.300,00**
PUGLIA	42.300,00	-	-	-	-	42.300,00
054 - B - AZ. AGR. TORRE RIVERA	**81.560,00**	-	-	-	-	**81.560,00**
PUGLIA	81.560,00	-	-	-	-	81.560,00
055 - B - AZIENDA AGRICOLA TUCCI ANNA E MARIAANGELA	**41.100,00**	-	-	-	-	**41.100,00**
PUGLIA	41.100,00	-	-	-	-	41.100,00
056 -B - AZ. AGR. ROBERTO RICCARDO -	**31.100,00**	-	-	-	-	**31.100,00**
PUGLIA	31.100,00	-	-	-	-	31.100,00
057 - CANT. COOP. DELLA RIF. FOND. CRIFO DI RUVO DI PUGLIA -	-	**2.796.500,00**	-	-	-	**2.796.500,00**
PUGLIA	-	2.796.500,00	-	-	-	2.796.500,00

Tab. 1: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
058 - CANTINA COOPERATIVA VALBIFERNO	**917.970,00**	**290.000,00**	-	-	-	**1.207.970,00**
MOLISE	917.970,00	290.000,00	-	-	-	1.207.970,00
059 - C- AZ. AGR. CAPECCE SALVATORE -	**19.300,00**	-	-	-	-	**19.300,00**
MOLISE	19.300,00	-	-	-	-	19.300,00
060 - C - "AZ. AGR. CARDONE GENNARO" -	**38.390,00**	-	-	-	-	**38.390,00**
MOLISE	38.390,00	-	-	-	-	38.390,00
061 - C- AZ. AGR. CAMPITELLI TERESA	**28.500,00**	-	-	-	-	**28.500,00**
MOLISE	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
062 - C- AZ. AGR. CARUSO VITTORIO	**28.500,00**	-	-	-	-	**28.500,00**
MOLISE	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
063 - C- AZ. AGR. CATERINA EGIDIO	**30.800,00**	-	-	-	-	**30.800,00**
MOLISE	30.800,00	-	-	-	-	30.800,00
064 - C- AZ. AGR. CORBO ATTILIO	**34.700,00**	-	-	-	-	**34.700,00**
MOLISE	34.700,00	-	-	-	-	34.700,00
065 - C- AZ. AGR. CORBO ORAZIO	**27.500,00**	-	-	-	-	**27.500,00**
MOLISE	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
066 - C- AZ. AGR. COSIMI LUCIANO	**28.500,00**	-	-	-	-	**28.500,00**
MOLISE	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
067 - C- AZ. AGR. CRITANI MARIA LUISA	**30.390,00**	-	-	-	-	**30.390,00**
MOLISE	30.390,00	-	-	-	-	30.390,00
068 - C- AZ. AGR. DE DOMINICIS PAOLO	**13.500,00**	-	-	-	-	**13.500,00**
MOLISE	13.500,00	-	-	-	-	13.500,00
069 - C- AZ. AGR. DE ROSA GIOVANNI	**27.500,00**	-	-	-	-	**27.500,00**
MOLISE	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
070 - C- AZ. AGR SANT'ANGELO DI DESIDERIO Maurizio	**29.900,00**	-	-	-	-	**29.900,00**
MOLISE	29.900,00	-	-	-	-	29.900,00
071 - C- AZ. AGR. DI CESARE GIUSEPPE	**32.880,00**	-	-	-	-	**32.880,00**
MOLISE	32.880,00	-	-	-	-	32.880,00
072 - C- AZ. AGR. DI GIOVANNANTONIO MARCO	**33.500,00**	-	-	-	-	**33.500,00**
MOLISE	33.500,00	-	-	-	-	33.500,00
073 - C- AZ. AGR. DI NELLA DOMENICO	**14.490,00**	-	-	-	-	**14.490,00**
MOLISE	14.490,00	-	-	-	-	14.490,00
074 - C- AZ. AGR. EREDI DI ELISEO SCIARRETTA	**28.500,00**	-	-	-	-	**28.500,00**
MOLISE	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
075 - C- AZ. AGR. FLOCCO GIORGIO ASTERIO	**31.000,00**	-	-	-	-	**31.000,00**
MOLISE	31.000,00	-	-	-	-	31.000,00
076 - C - FLOCCO GINO -	**20.500,00**	-	-	-	-	**20.500,00**
MOLISE	20.500,00	-	-	-	-	20.500,00
077 - C - "AZ. AGR. GASBARRO PASCAL" -	**44.100,00**	-	-	-	-	**44.100,00**

Tab. 1: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
MOLISE	44.100,00	-	-	-	-	44.100,00
078 - C - AZ. AGR. GIOIA MARIO -	**27.500,00**	-	-	-	-	**27.500,00**
MOLISE	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
079 - C - AZ. AGR. GUGLIELMO GIUSEPPE-	**29.420,00**	-	-	-	-	**29.420,00**
MOLISE	29.420,00	-	-	-	-	29.420,00
080 - C - AZ. AGR. JOYAL MARIE CLAIRE CELINE	**43.600,00**	-	-	-	-	**43.600,00**
MOLISE	43.600,00	-	-	-	-	43.600,00
081 - C -" AZ. AGR. LA VECCHIA LUIGI" -	**28.200,00**	-	-	-	-	**28.200,00**
MOLISE	28.200,00	-	-	-	-	28.200,00
082 - C - AZ. AGR. LICURSI VINCENZO" -	**44.150,00**	-	-	-	-	**44.150,00**
MOLISE	44.150,00	-	-	-	-	44.150,00
083 - C - AZ. AGR. MAGLIETTA MASSIMO -	**53.900,00**	-	-	-	-	**53.900,00**
MOLISE	53.900,00	-	-	-	-	53.900,00
084 - C - AZ. AGR. MANCINI MARIA ANNA -	**37.400,00**	-	-	-	-	**37.400,00**
MOLISE	37.400,00	-	-	-	-	37.400,00
085 - C - AZ. AGR. MANES ANTONIO -	**12.400,00**	-	-	-	-	**12.400,00**
MOLISE	12.400,00	-	-	-	-	12.400,00
086 - C - AZ. AGR. MARTUCCI VINCENZO -	**61.900,00**	-	-	-	-	**61.900,00**
MOLISE	61.900,00	-	-	-	-	61.900,00
087 - C - AZ. AGR. MONACO LEONE AMERIGO -	**28.500,00**	-	-	-	-	**28.500,00**
MOLISE	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
088- C -"AZ. AGR. MUSACCHIO Antonio"(I) -	**38.270,00**	-	-	-	-	**38.270,00**
MOLISE	38.270,00	-	-	-	-	38.270,00
089 - C -"AZ. AGR. MUSACCHIO ANTONIO" (II)-	**30.000,00**	-	-	-	-	**30.000,00**
MOLISE	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
090 -C- AZ. AGR. MUSACCHIO ANNA MARIA -	**35.600,00**	-	-	-	-	**35.600,00**
MOLISE	35.600,00	-	-	-	-	35.600,00
091 -C- AZ. AGR. MUSACCHIO MICHELE -	**33.000,00**	-	-	-	-	**33.000,00**
MOLISE	33.000,00	-	-	-	-	33.000,00
092 - C - AZ. AGR. PELLICCIOTTA LUIGI	**27.500,00**	-	-	-	-	**27.500,00**
MOLISE	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
093 - C - AZ. AGR. PELLICCIOTTA ANTONIO -	**27.500,00**	-	-	-	-	**27.500,00**
MOLISE	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
094 - C - AZ. AGR. PETRIELLA ANTONIO -	**29.550,00**	-	-	-	-	**29.550,00**
MOLISE	29.550,00	-	-	-	-	29.550,00
095 - C - "AZ. AGR. PIGNOLI VITO" -	**27.400,00**	-	-	-	-	**27.400,00**
MOLISE	27.400,00	-	-	-	-	27.400,00
096 - C - "AZ. AGR. RAIMONDO LEA" -	**29.000,00**	-	-	-	-	**29.000,00**
MOLISE	29.000,00	-	-	-	-	29.000,00

Tab. 1: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
097 - C -"AZ. AGR. RICCIUTI LIVIO" -	**29.700,00**	-	-	-	-	**29.700,00**
MOLISE	29.700,00	-	-	-	-	29.700,00
098 - C - "AZ. AGR. SAURO DOMENICO" -	**70.880,00**	-	-	-	-	**70.880,00**
MOLISE	70.880,00	-	-	-	-	70.880,00
99 - C- AZ. AGR. SILVESTRI ANGELO	**28.500,00**	-	-	-	-	**28.500,00**
MOLISE	28.500,00	-	-	-	-	28.500,00
100 - C- AZ. AGR. TILLI CARMELA	**28.200,00**	-	-	-	-	**28.200,00**
MOLISE	28.200,00	-	-	-	-	28.200,00
101 - C - AZ. AGR. TRAVAGLINI ANTONIO -	**34.500,00**	-	-	-	-	**34.500,00**
MOLISE	34.500,00	-	-	-	-	34.500,00
102 - CANTINA SANTO STEFANO srl	-	**489.900,00**	-	-	-	**489.900,00**
ABRUZZO	-	489.900,00	-	-	-	489.900,00
103 - CANT. SOC. COOP. DI COPERTINO	-	**622.941,00**	-	-	-	**622.941,00**
PUGLIA	-	622.941,00	-	-	-	622.941,00
104 - CANTINE DEL COLLE	-	**148.000,00**	-	-	-	**148.000,00**
PUGLIA	-	148.000,00	-	-	-	148.000,00
105 - CANTINE DEL NOTAIO G.GIURATRABOCCHETTI	-	**1.383.000,00**	-	-	-	**1.383.000,00**
BASILICATA	-	1.383.000,00	-	-	-	1.383.000,00
106 - COOPERATIVA AGRICOLA TORRETTA ZAMARRA	-	**1.169.400,00**	-	-	-	**1.169.400,00**
PUGLIA	-	1.169.400,00	-	-	-	1.169.400,00
107 - COOPERATIVA VITIVINICOLA DI MINERVINO MURGE	-	**380.000,00**	-	-	-	**380.000,00**
PUGLIA	-	380.000,00	-	-	-	380.000,00
108 - D'UVA ANGELO	**43.680,00**	**261.920,00**	-	-	-	**305.600,00**
MOLISE	43.680,00	261.920,00	-	-	-	305.600,00
109 - LANDOLFO ANTONIO	**65.920,00**	-	-	-	-	**65.920,00**
PUGLIA	65.920,00	-	-	-	-	65.920,00
110 - LOSITO LEONARDO	-	**593.200,00**	-	-	-	**593.200,00**
PUGLIA	-	593.200,00	-	-	-	593.200,00
111 - PEPE EMIDIO	**20.120,00**	**174.500,00**	-	-	-	**194.620,00**
ABRUZZO	20.120,00	174.500,00	-	-	-	194.620,00
112 - PODERE CASTORANI	-	**2.300.160,00**	-	-	-	**2.300.160,00**
ABRUZZO	-	2.300.160,00	-	-	-	2.300.160,00
113 - RO.DE.A	-	**1.286.310,00**	-	-	-	**1.286.310,00**
ABRUZZO	-	1.286.310,00	-	-	-	1.286.310,00
114 - AZ. AGR. "SANTI DIMITRI" DI VALLONE VINCENZO	**93.930,00**	**612.090,00**	-	-	-	**706.020,00**
PUGLIA	93.930,00	612.090,00	-	-	-	706.020,00
115 - SARCHESE DORA	-	**423.120,00**	-	-	-	**423.120,00**
ABRUZZO	-	423.120,00	-	-	-	423.120,00
116 - SPEDICATO SALVATORE	-	**156.290,00**	-	-	-	**156.290,00**

Tab. 1: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. *regionale*	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
PUGLIA	-	156.290,00	-	-	-	156.290,00
117 - TENUTA CIPRESSI	-	**892.200,00**	-	-	-	**892.200,00**
ABRUZZO	-	892.200,00	-	-	-	892.200,00
118 - TORRESANTA	**206.810,00**	-	-	-	-	**206.810,00**
PUGLIA	206.810,00	-	-	-	-	206.810,00
119 CONSORZIO VIGNE CANTINE	-	-	**2.936.500,00**	-	-	**2.936.500,00**
ABRUZZO	-	-	592.380,15	-	-	592.380,15
BASILICATA	-	-	337.246,00	-	-	337.246,00
MOLISE	-	-	805.656,95	-	-	805.656,95
PUGLIA	-	-	1.201.216,90	-	-	1.201.216,90
Totale	**5.885.740,00**	**30.945.062,00**	**2.936.500,00**	**1.500.000,00**	**2.400.000,00**	**43.667.302,00**
ABRUZZO	**12.676.295,15**	**29,70%**				
BASILICATA	**3.334.496,00**	**7,81%**				
MOLISE	**5.480.496,95**	**12,84%**				
PUGLIA	**21.186.013,90**	**49,64%**				
Abruzzo						

Tab. 2: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
001 - AGRICOLA CAPO LEUCA	-		**734.600,00**	-	-	-	734.600,00	**367.300,00**
Contributo in conto capitale			183.650,00					183.650,00
Finanziamento agevolato			183.650,00					183.650,00
002 - AGR. TIBERIO DI TIBERIO RICCARDO & Co. Sas	-	**730.790,00**	-	-	-	-	**730.790,00**	**292.316,00**
Contributo in conto capitale		146.158,00						146.158,00
Finanziamento agevolato		146.158,00						146.158,00
003 - ALBERTO LONGO TENUTE AGRICOLE	-		**206.100,00**	-	-	-	**206.100,00**	**103.050,00**
Contributo in conto capitale			51.525,00					51.525,00
Finanziamento agevolato			51.525,00					51.525,00
004 - AZ. AGR. DUCA CARLO GUARINI	**6.310,00**		**142.000,00**	-	-	-	**148.310,00**	**74.155,00**
Contributo in conto capitale	1.577,50		35.500,00					37.077,50
Finanziamento agevolato	1.577,50		35.500,00					37.077,50
005 - AZ. AGR. TORREVENTO	-		**1.585.000,00**	-	-	-	**1.585.000,00**	**792.500,00**
Contributo in conto capitale			396.250,00					396.250,00
Finanziamento agevolato			396.250,00					396.250,00
006 - AZ. AGR. ADDARIO CHIECO BALSAMO	**250.000,00**		-	-	-	-	**250.000,00**	**125.000,00**
Contributo in conto capitale	62.500,00							62.500,00
Finanziamento agevolato	62.500,00							62.500,00
007 - AZ. AGR. ADDARIO CHIECO FRANCESCO	**100.000,00**		-	-	-	-	**100.000,00**	**50.000,00**
Contributo in conto capitale	25.000,00							25.000,00
Finanziamento agevolato	25.000,00							25.000,00
008 - AZ. AGR. CEFALICCHIO -	**38.000,00**		**333.000,00**	-	-	-	**371.000,00**	**185.500,00**
Contributo in conto capitale	9.500,00		83.250,00					92.750,00
Finanziamento agevolato	9.500,00		83.250,00					92.750,00
009 - AZ. AGR. CHIUSA GRANDE DI FRANCO D' EUSANIO -	**60.700,00**	**860.000,00**	-	-	-	-	**920.700,00**	**374.350,00**
Contributo in conto capitale	15.175,00	172.000,00						187.175,00
Finanziamento agevolato	15.175,00	172.000,00						187.175,00
010 - AZ. AGR. GERMANI TANDOI FILIPPO ED ADALBERTO -	**151.900,00**		-	-	-	-	**151.900,00**	**75.950,00**
Contributo in conto capitale	37.975,00		-					37.975,00
Finanziamento agevolato	37.975,00		-					37.975,00
011 - AZ. AGR. NICCOLO' COPPOLA -	-		**593.326,00**	-	-	-	**593.326,00**	**296.663,00**
Contributo in conto capitale			148.331,50					148.331,50
Finanziamento agevolato			148.331,50					148.331,50
012 - AZ. AGR. SANTONE MASSIMO -	**155.000,00**	**300.300,00**	-	-	-	-	**455.300,00**	**197.620,00**
Contributo in conto capitale	38.750,00	60.060,00						98.810,00
Finanziamento agevolato	38.750,00	60.060,00						98.810,00
013 - AZ. AGR. SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRI -	**200.000,00**		-	-	-	-	**200.000,00**	**100.000,00**
Contributo in conto capitale	50.000,00		-					50.000,00
Finanziamento agevolato	50.000,00		-					50.000,00
014 - AZ. AGR. TORMARESCA -	**250.000,00**		**1.284.000,00**	-	-	-	**1.534.000,00**	**767.000,00**
Contributo in conto capitale	62.500,00		321.000,00					383.500,00
Finanziamento agevolato	62.500,00		321.000,00					383.500,00
015 - AZ. BIOL. VITIVINICOLA PEPE DI STEFANIA PEPE -	-	**669.335,00**	-	-	-	-	**669.335,00**	**267.734,00**
Contributo in conto capitale		133.867,00						133.867,00
Finanziamento agevolato		133.867,00						133.867,00
016 - AZIENDA MARRAMIERO -	-	**754.750,00**	-	-	-	-	**754.750,00**	**301.900,00**
Contributo in conto capitale		150.950,00						150.950,00
Finanziamento agevolato		150.950,00						150.950,00

Tab. 2: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
017 - AZIENDA VINICOLA "I PASTINI" -	**53.780,00**		**450.000,00**	-	-	-	**503.780,00**	**251.890,00**
Contributo in conto capitale	13.445,00		112.500,00					125.945,00
Finanziamento agevolato	13.445,00		112.500,00					125.945,00
018 - AZ. VIN. ED OLE. DI FRANCESCO LAMONARCA -	-		**580.000,00**	-	-	-	**580.000,00**	**290.000,00**
Contributo in conto capitale	-		145.000,00					145.000,00
Finanziamento agevolato	-		145.000,00					145.000,00
019 - AZIENDA VINICOLA RIVERA -	**119.580,00**		**660.720,00**	-	-	-	**780.300,00**	**390.150,00**
Contributo in conto capitale	29.895,00		165.180,00					195.075,00
Finanziamento agevolato	29.895,00		165.180,00					195.075,00
020 - AZIENDA VINICOLA UMANI RONCHI -	**155.700,00**	**716.780,00**	-	-	-	-	**872.480,00**	**364.562,00**
Contributo in conto capitale	38.925,00	143.356,00						182.281,00
Finanziamento agevolato	38.925,00	143.356,00						182.281,00
021 - AZIENDA VITIVINICOLA CANDIDO Francesco -	-		**488.430,00**	-	-	-	**488.430,00**	**244.215,00**
Contributo in conto capitale	-		122.107,50					122.107,50
Finanziamento agevolato	-		122.107,50					122.107,50
022 - BIASIOTTO ANDREA -	**275.000,00**		-	-	-	-	**275.000,00**	**137.500,00**
Contributo in conto capitale	68.750,00		-					68.750,00
Finanziamento agevolato	68.750,00		-					68.750,00
023 - BOTROMAGNO SRL -	-		**201.400,00**	-	-	-	**201.400,00**	**100.700,00**
Contributo in conto capitale			50.350,00					50.350,00
Finanziamento agevolato	-		50.350,00					50.350,00
024 - CANTIN&MERCATO SRL	-	-	**3.709.000,00**	-	**1.500.000,00**	**2.400.000,00**	**7.609.000,00**	**5.379.500,00**
Contributo in conto capitale	-	-	927.250,00		562.500,00	2.400.000,00		3.889.750,00
Finanziamento agevolato	-	-	927.250,00		562.500,00			1.489.750,00
025 - A - AZ. AGR. CASCELLA GIOACCHINO	**36.150,00**		-	-	-	-	**36.150,00**	**18.075,00**
Contributo in conto capitale	9.037,50		-					9.037,50
Finanziamento agevolato	9.037,50							9.037,50
026 - A - AZ. AGR. CATAPANO MICHELE	**18.500,00**		-	-	-	-	**18.500,00**	**9.250,00**
Contributo in conto capitale	4.625,00							4.625,00
Finanziamento agevolato	4.625,00		-					4.625,00
027 - A - AZ. AGR. CAVALIERE MARIO EMANUELE	**45.940,00**		-	-	-	-	**45.940,00**	**22.970,00**
Contributo in conto capitale	11.485,00		-					11.485,00
Finanziamento agevolato	11.485,00		-					11.485,00
028 - A - AZ. AGR. DELVECCHIO VINCENZO	**25.600,00**		-	-	-	-	**25.600,00**	**12.800,00**
Contributo in conto capitale	6.400,00		-					6.400,00
Finanziamento agevolato	6.400,00		-					6.400,00
029 - A - AZ. AGR. DICORATO GIUSEPPE -	**48.200,00**		-	-	-	-	**48.200,00**	**24.100,00**
Contributo in conto capitale	12.050,00		-					12.050,00
Finanziamento agevolato	12.050,00		-					12.050,00
030 - A - AZ. AGR. DILILLO MICHELE -	**45.300,00**		-	-	-	-	**45.300,00**	**22.650,00**
Contributo in conto capitale	11.325,00		-					11.325,00
Finanziamento agevolato	11.325,00		-					11.325,00
031 - A - AZ. AGR. DIVICCARO LUIGI	**31.000,00**		-	-	-	-	**31.000,00**	**15.500,00**
Contributo in conto capitale	7.750,00		-					7.750,00
Finanziamento agevolato	7.750,00		-					7.750,00
032 - A - AZ. AGR. DORONZO GIUSEPPE -	**39.000,00**		-	-	-	-	**39.000,00**	**19.500,00**
Contributo in conto capitale	9.750,00		-					9.750,00
Finanziamento agevolato	9.750,00		-					9.750,00

Tab. 2: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)								
Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (60%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
033 - A - AZ. AGR. LAMACCHIA FRANCESCO	**31.680,00**		-	-	-	-	**31.680,00**	**15.840,00**
Contributo in conto capitale	7.920,00		-					7.920,00
Finanziamento agevolato	7.920,00		-					7.920,00
034 - A - AZ. AGR. MASCOLO SALVATORE	**37.930,00**		-	-	-	-	**37.930,00**	**18.965,00**
Contributo in conto capitale	9.482,50		-					9.482,50
Finanziamento agevolato	9.482,50		-					9.482,50
035 - A - AZ. AGR. MASCOLO TOBIA	**20.200,00**		-	-	-	-	**20.200,00**	**10.100,00**
Contributo in conto capitale	5.050,00		-					5.050,00
Finanziamento agevolato	5.050,00		-					5.050,00
036 - AZ. AGR.RUTIGLIANO NICOLA -	**37.950,00**		-	-	-	-	**37.950,00**	**18.975,00**
Contributo in conto capitale	9.487,50		-					9.487,50
Finanziamento agevolato	9.487,50		-					9.487,50
037 - A - AZ. AGR. SCOMMEGNA GIOVANNI -	**43.440,00**		-	-	-	-	**43.440,00**	**21.720,00**
Contributo in conto capitale	10.860,00		-					10.860,00
Finanziamento agevolato	10.860,00		-					10.860,00
038 - AZ. AGR. SFREGOLA RUGGIERO	**42.000,00**		-	-	-	-	**42.000,00**	**21.000,00**
Contributo in conto capitale	10.500,00		-					10.500,00
Finanziamento agevolato	10.500,00		-					10.500,00
039 - A - AZ. AGR. TORRE FRANCESCO	**38.900,00**		-	-	-	-	**38.900,00**	**19.450,00**
Contributo in conto capitale	9.725,00		-					9.725,00
Finanziamento agevolato	9.725,00		-					9.725,00
040 - A - AZ. AGR. TORRE LUIGI -	**34.000,00**		-	-	-	-	**34.000,00**	**17.000,00**
Contributo in conto capitale	8.500,00		-					8.500,00
Finanziamento agevolato	8.500,00		-					8.500,00
041 - CANT. COOP. DELLA RIFORMA FONDIARIA ACLI -	-		**1.966.000,00**	-	-	-	**1.966.000,00**	**983.000,00**
Contributo in conto capitale	-		491.500,00					491.500,00
Finanziamento agevolato	-		491.500,00					491.500,00
042- B - AZ. AGR. ARDITO FELICE	**41.500,00**		-	-	-	-	**41.500,00**	**20.750,00**
Contributo in conto capitale	10.375,00		-					10.375,00
Finanziamento agevolato	10.375,00		-					10.375,00
043 - B - AZ. AGR. ARDITO SALVATORE	**33.000,00**		-	-	-	-	**33.000,00**	**16.500,00**
Contributo in conto capitale	8.250,00		-					8.250,00
Finanziamento agevolato	8.250,00		-					8.250,00
044 - B - AZ. AGR. EREDI DI SPAGNOLETTI ZEULI GIOVANNI	**228.400,00**		-	-	-	-	**228.400,00**	**114.200,00**
Contributo in conto capitale	57.100,00		-					57.100,00
Finanziamento agevolato	57.100,00		-					57.100,00
045 - B - AZ. AGR. FASOLI S. S. AGRICOLA	**63.000,00**		-	-	-	-	**63.000,00**	**31.500,00**
Contributo in conto capitale	15.750,00		-					15.750,00
Finanziamento agevolato	15.750,00		-					15.750,00
046 - B - AZ. AGR. BARTOLOMUCCI FEDELE	**49.200,00**		-	-	-	-	**49.200,00**	**24.600,00**
Contributo in conto capitale	12.300,00		-					12.300,00
Finanziamento agevolato	12.300,00		-					12.300,00
047 - B - AZ. AGR. CANNONE GIOVANNI -	**25.600,00**		-	-	-	-	**25.600,00**	**12.800,00**
Contributo in conto capitale	6.400,00		-					6.400,00
Finanziamento agevolato	6.400,00		-					6.400,00
048 - B - AZ. AGR. CICCO VINCENZO -	**22.290,00**		-	-	-	-	**22.290,00**	**11.145,00**
Contributo in conto capitale	5.572,50		-					5.572,50
Finanziamento agevolato	5.572,50		-					5.572,50

Tab. 2: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
049 - B - AZ. AGR.COLASUONNO NICOLA -	**22.800,00**		-	-	-	-	**22.800,00**	**11.400,00**
Contributo in conto capitale	5.700,00		-					5.700,00
Finanziamento agevolato	5.700,00		-					5.700,00
050 - B - AZ. AGR. COLASUONNO VITO -	**13.000,00**		-	-	-	-	**13.000,00**	**6.500,00**
Contributo in conto capitale	3.250,00		-					3.250,00
Finanziamento agevolato	3.250,00		-					3.250,00
051 -B- AZ. AGR. GUGLIELMI RICCARDO -	**46.300,00**		-	-	-	-	**46.300,00**	**23.150,00**
Contributo in conto capitale	11.575,00		-					11.575,00
Finanziamento agevolato	11.575,00		-					11.575,00
052 -B- AZ. AGR. GUGLIELMI SAVERIO -	**25.380,00**		-	-	-	-	**25.380,00**	**12.690,00**
Contributo in conto capitale	6.345,00		-					6.345,00
Finanziamento agevolato	6.345,00		-					6.345,00
053 - AZ.AGR. GUGLIELMI VINCENZO -	**42.300,00**		-	-	-	-	**42.300,00**	**21.150,00**
Contributo in conto capitale	10.575,00		-					10.575,00
Finanziamento agevolato	10.575,00		-					10.575,00
054 - B - AZ. AGR. TORRE RIVERA	**81.560,00**		-	-	-	-	**81.560,00**	**40.780,00**
Contributo in conto capitale	20.390,00		-					20.390,00
Finanziamento agevolato	20.390,00		-					20.390,00
055 - B - AZIENDA AGRICOLA TUCCI ANNA E MARIAANGELA	**41.100,00**		-	-	-	-	**41.100,00**	**20.550,00**
Contributo in conto capitale	10.275,00		-					10.275,00
Finanziamento agevolato	10.275,00		-					10.275,00
056 -B - AZ. AGR. ROBERTO RICCARDO -	**31.100,00**		-	-	-	-	**31.100,00**	**15.550,00**
Contributo in conto capitale	7.775,00		-					7.775,00
Finanziamento agevolato	7.775,00		-					7.775,00
057 - CANT. COOP. DELLA RIF. FOND. CRIFO DI RUVO DI PUGLIA -	-		**2.796.500,00**	-	-	-	**2.796.500,00**	**1.398.250,00**
Contributo in conto capitale	-		699.125,00					699.125,00
Finanziamento agevolato	-		699.125,00					699.125,00
058 - CANTINA COOPERATIVA VALBIFERNO	**917.970,00**		**290.000,00**	-	-	-	**1.207.970,00**	**603.985,00**
Contributo in conto capitale	229.492,50		72.500,00					301.992,50
Finanziamento agevolato	229.492,50		72.500,00					301.992,50
059 - C- AZ. AGR. CAPECCE SALVATORE -	**19.300,00**		-	-	-	-	**19.300,00**	**9.650,00**
Contributo in conto capitale	4.825,00		-					4.825,00
Finanziamento agevolato	4.825,00		-					4.825,00
060 - C - "AZ. AGR. CARDONE GENNARO" -	**38.390,00**		-	-	-	-	**38.390,00**	**19.195,00**
Contributo in conto capitale	9.597,50		-					9.597,50
Finanziamento agevolato	9.597,50		-					9.597,50
061 - C- AZ. AGR. CAMPITELLI TERESA	**28.500,00**		-	-	-	-	**28.500,00**	**14.250,00**
Contributo in conto capitale	7.125,00		-					7.125,00
Finanziamento agevolato	7.125,00		-					7.125,00
062 - C- AZ. AGR. CARUSO VITTORIO	**28.500,00**		-	-	-	-	**28.500,00**	**14.250,00**
Contributo in conto capitale	7.125,00		-					7.125,00
Finanziamento agevolato	7.125,00		-					7.125,00
063 - C- AZ. AGR. CATERINA EGIDIO	**30.800,00**		-	-	-	-	**30.800,00**	**15.400,00**
Contributo in conto capitale	7.700,00		-					7.700,00
Finanziamento agevolato	7.700,00		-					7.700,00
064 - C- AZ. AGR. CORBO ATTILIO	**34.700,00**		-	-	-	-	**34.700,00**	**17.350,00**
Contributo in conto capitale	8.675,00		-					8.675,00
Finanziamento agevolato	8.675,00		-					8.675,00

Tab. 2: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
065 - C- AZ. AGR. CORBO ORAZIO	**27.500,00**		-	-	-	-	27.500,00	**13.750,00**
Contributo in conto capitale	6.875,00		-					6.875,00
Finanziamento agevolato	6.875,00		-					6.875,00
066 - C- AZ. AGR. COSIMI LUCIANO	**28.500,00**		-	-	-	-	**28.500,00**	**14.250,00**
Contributo in conto capitale	7.125,00		-					7.125,00
Finanziamento agevolato	7.125,00		-					7.125,00
067 - C- AZ. AGR. CRITANI MARIA LUISA	**30.390,00**		-	-	-	-	**30.390,00**	**15.195,00**
Contributo in conto capitale	7.597,50		-					7.597,50
Finanziamento agevolato	7.597,50		-					7.597,50
068 - C- AZ. AGR. DE DOMINICIS PAOLO	**13.500,00**		-	-	-	-	**13.500,00**	**6.750,00**
Contributo in conto capitale	3.375,00		-					3.375,00
Finanziamento agevolato	3.375,00		-					3.375,00
069 - C- AZ. AGR. DE ROSA GIOVANNI	**27.500,00**		-	-	-	-	**27.500,00**	**13.750,00**
Contributo in conto capitale	6.875,00		-					6.875,00
Finanziamento agevolato	6.875,00		-					6.875,00
070 - C- AZ. AGR SANT'ANGELO DI DESIDERIO Maurizio	**29.900,00**		-	-	-	-	**29.900,00**	**14.950,00**
Contributo in conto capitale	7.475,00		-					7.475,00
Finanziamento agevolato	7.475,00		-					7.475,00
071 - C- AZ. AGR. DI CESARE GIUSEPPE	**32.880,00**		-	-	-	-	**32.880,00**	**16.440,00**
Contributo in conto capitale	8.220,00		-					8.220,00
Finanziamento agevolato	8.220,00		-					8.220,00
072 - C- AZ. AGR. DI GIOVANNANTONIO MARCO	**33.500,00**		-	-	-	-	**33.500,00**	**16.750,00**
Contributo in conto capitale	8.375,00		-					8.375,00
Finanziamento agevolato	8.375,00		-					8.375,00
073 - C- AZ. AGR. DI NELLA DOMENICO	**14.490,00**		-	-	-	-	**14.490,00**	**7.245,00**
Contributo in conto capitale	3.622,50		-					3.622,50
Finanziamento agevolato	3.622,50		-					3.622,50
074 - C- AZ. AGR. EREDI DI ELISEO SCIARRETTA	**28.500,00**		-	-	-	-	**28.500,00**	**14.250,00**
Contributo in conto capitale	7.125,00		-					7.125,00
Finanziamento agevolato	7.125,00		-					7.125,00
075 - C- AZ. AGR. FLOCCO GIORGIO ASTERIO	**31.000,00**		-	-	-	-	**31.000,00**	**15.500,00**
Contributo in conto capitale	7.750,00		-					7.750,00
Finanziamento agevolato	7.750,00		-					7.750,00
076 - C - FLOCCO GINO	**20.500,00**		-	-	-	-	**20.500,00**	**10.250,00**
Contributo in conto capitale	5.125,00		-					5.125,00
Finanziamento agevolato	5.125,00		-					5.125,00
077 - C - "AZ. AGR. GASBARRO PASCAL" -	**44.100,00**		-	-	-	-	**44.100,00**	**22.050,00**
Contributo in conto capitale	11.025,00		-					11.025,00
Finanziamento agevolato	11.025,00		-					11.025,00
078 - C - AZ. AGR. GIOIA MARIO -	**27.500,00**		-	-	-	-	**27.500,00**	**13.750,00**
Contributo in conto capitale	6.875,00		-					6.875,00
Finanziamento agevolato	6.875,00		-					6.875,00
079 - C - AZ. AGR. GUGLIELMO GIUSEPPE-	**29.420,00**		-	-	-	-	**29.420,00**	**14.710,00**
Contributo in conto capitale	7.355,00		-					7.355,00
Finanziamento agevolato	7.355,00		-					7.355,00
080 - C - AZ. AGR. JOYAL MARIE CLAIRE CELINE	**43.600,00**		-	-	-	-	**43.600,00**	**21.800,00**
Contributo in conto capitale	10.900,00		-					10.900,00
Finanziamento agevolato	10.900,00		-					10.900,00

Tab. 2: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
081 - C -" AZ. AGR. LA VECCHIA LUIGI" -	**28.200,00**		-	-	-	-	**28.200,00**	**14.100,00**
Contributo in conto capitale	7.050,00		-					7.050,00
Finanziamento agevolato	7.050,00		-					7.050,00
082 - C - AZ. AGR. LICURSI VINCENZO" -	**44.150,00**		-	-	-	-	**44.150,00**	**22.075,00**
Contributo in conto capitale	11.037,50		-					11.037,50
Finanziamento agevolato	11.037,50		-					11.037,50
083 - C - AZ. AGR. MAGLIETTA MASSIMO -	**53.900,00**		-	-	-	-	**53.900,00**	**26.950,00**
Contributo in conto capitale	13.475,00		-					13.475,00
Finanziamento agevolato	13.475,00		-					13.475,00
084 - C - AZ. AGR. MANCINI MARIA ANNA -	**37.400,00**		-	-	-	-	**37.400,00**	**18.700,00**
Contributo in conto capitale	9.350,00		-					9.350,00
Finanziamento agevolato	9.350,00		-					9.350,00
085 - C - AZ. AGR. MANES ANTONIO -	**12.400,00**		-	-	-	-	**12.400,00**	**6.200,00**
Contributo in conto capitale	3.100,00		-					3.100,00
Finanziamento agevolato	3.100,00		-					3.100,00
086 - C - AZ. AGR. MARTUCCI VINCENZO -	**61.900,00**		-	-	-	-	**61.900,00**	**30.950,00**
Contributo in conto capitale	15.475,00		-					15.475,00
Finanziamento agevolato	15.475,00		-					15.475,00
087 - C - AZ. AGR. MONACO LEONE AMERIGO -	**28.500,00**		-	-	-	-	**28.500,00**	**14.250,00**
Contributo in conto capitale	7.125,00		-					7.125,00
Finanziamento agevolato	7.125,00		-					7.125,00
088 - C -"AZ. AGR. MUSACCHIO Antonio"(I) -	**38.270,00**		-	-	-	-	**38.270,00**	**19.135,00**
Contributo in conto capitale	9.567,50		-					9.567,50
Finanziamento agevolato	9.567,50		-					9.567,50
089 - C -"AZ. AGR. MUSACCHIO ANTONIO" (II)-	**30.000,00**		-	-	-	-	**30.000,00**	**15.000,00**
Contributo in conto capitale	7.500,00		-					7.500,00
Finanziamento agevolato	7.500,00		-					7.500,00
090 -C- AZ. AGR. MUSACCHIO ANNA MARIA -	**35.600,00**		-	-	-	-	**35.600,00**	**17.800,00**
Contributo in conto capitale	8.900,00		-					8.900,00
Finanziamento agevolato	8.900,00		-					8.900,00
091 -C- AZ. AGR. MUSACCHIO MICHELE -	**33.000,00**		-	-	-	-	**33.000,00**	**16.500,00**
Contributo in conto capitale	8.250,00		-					8.250,00
Finanziamento agevolato	8.250,00		-					8.250,00
092 - C - AZ. AGR. PELLICCIOTTA LUIGI	**27.500,00**		-	-	-	-	**27.500,00**	**13.750,00**
Contributo in conto capitale	6.875,00		-					6.875,00
Finanziamento agevolato	6.875,00		-					6.875,00
093 - C - AZ. AGR. PELLICCIOTTA ANTONIO -	**27.500,00**		-	-	-	-	**27.500,00**	**13.750,00**
Contributo in conto capitale	6.875,00		-					6.875,00
Finanziamento agevolato	6.875,00		-					6.875,00
094 - C - AZ. AGR. PETRIELLA ANTONIO -	**29.550,00**		-	-	-	-	**29.550,00**	**14.775,00**
Contributo in conto capitale	7.387,50		-					7.387,50
Finanziamento agevolato	7.387,50		-					7.387,50
095 - C - "AZ. AGR. PIGNOLI VITO" -	**27.400,00**		-	-	-	-	**27.400,00**	**13.700,00**
Contributo in conto capitale	6.850,00		-					6.850,00
Finanziamento agevolato	6.850,00		-					6.850,00
096 - C - "AZ. AGR. RAIMONDO LEA" -	**29.000,00**		-	-	-	-	**29.000,00**	**14.500,00**
Contributo in conto capitale	7.250,00		-					7.250,00
Finanziamento agevolato	7.250,00		-					7.250,00

Tab. 2: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
097 - C -"AZ. AGR. RICCIUTI LIVIO" -	**29.700,00**		-	-	-	-	**29.700,00**	**14.850,00**
Contributo in conto capitale	7.425,00		-					7.425,00
Finanziamento agevolato	7.425,00		-					7.425,00
098 - C - "AZ. AGR. SAURO DOMENICO" -	**70.880,00**		-	-	-	-	**70.880,00**	**35.440,00**
Contributo in conto capitale	17.720,00		-					17.720,00
Finanziamento agevolato	17.720,00		-					17.720,00
99 - C- AZ. AGR. SILVESTRI ANGELO	**28.500,00**		-	-	-	-	**28.500,00**	**14.250,00**
Contributo in conto capitale	7.125,00		-					7.125,00
Finanziamento agevolato	7.125,00		-					7.125,00
100 - C- AZ. AGR. TILLI CARMELA	**28.200,00**		-	-	-	-	**28.200,00**	**14.100,00**
Contributo in conto capitale	7.050,00		-					7.050,00
Finanziamento agevolato	7.050,00		-					7.050,00
101 - C - AZ. AGR. TRAVAGLINI ANTONIO -	**34.500,00**		-	-	-	-	**34.500,00**	**17.250,00**
Contributo in conto capitale	8.625,00		-					8.625,00
Finanziamento agevolato	8.625,00		-					8.625,00
102 - CANTINA SANTO STEFANO srl	-	**489.900,00**	-	-	-	-	**489.900,00**	**195.960,00**
Contributo in conto capitale	-	97.980,00						97.980,00
Finanziamento agevolato	-	97.980,00						97.980,00
103 - CANT. SOC. COOP. DI COPERTINO	-		**622.941,00**	-	-	-	**622.941,00**	**311.470,50**
Contributo in conto capitale			155.735,25					155.735,25
Finanziamento agevolato	-		155.735,25					155.735,25
104 - CANTINE DEL COLLE	-		**148.000,00**	-	-	-	**148.000,00**	**74.000,00**
Contributo in conto capitale	-		37.000,00					37.000,00
Finanziamento agevolato	-		37.000,00					37.000,00
105 - CANTINE DEL NOTAIO G.GIURATRABOCCHETTI	-		**1.383.000,00**	-	-	-	**1.383.000,00**	**691.500,00**
Contributo in conto capitale	-		345.750,00					345.750,00
Finanziamento agevolato	-		345.750,00					345.750,00
106 - COOPERATIVA AGRICOLA TORRETTA ZAMARRA	-		**1.169.400,00**	-	-	-	**1.169.400,00**	**584.700,00**
Contributo in conto capitale	-		292.350,00					292.350,00
Finanziamento agevolato	-		292.350,00					292.350,00
107 - COOPERATIVA VITIVINICOLA DI MINERVINO MURGE	-		**380.000,00**	-	-	-	**380.000,00**	**190.000,00**
Contributo in conto capitale	-		95.000,00					95.000,00
Finanziamento agevolato	-		95.000,00					95.000,00
108 - D'UVA ANGELO	**43.680,00**		**261.920,00**	-	-	-	**305.600,00**	**152.800,00**
Contributo in conto capitale	10.920,00		65.480,00					76.400,00
Finanziamento agevolato	10.920,00		65.480,00					76.400,00
109 - LANDOLFO ANTONIO	**65.920,00**		-	-	-	-	**65.920,00**	**32.960,00**
Contributo in conto capitale	16.480,00		-					16.480,00
Finanziamento agevolato	16.480,00		-					16.480,00
110 - LOSITO LEONARDO	-		**593.200,00**	-	-	-	**593.200,00**	**296.600,00**
Contributo in conto capitale	-		148.300,00					148.300,00
Finanziamento agevolato	-		148.300,00					148.300,00
111 - PEPE EMIDIO	**20.120,00**	**174.500,00**	-	-	-	-	**194.620,00**	**79.860,00**
Contributo in conto capitale	5.030,00	34.900,00						39.930,00
Finanziamento agevolato	5.030,00	34.900,00						39.930,00
112 - PODERE CASTORANI	-	**2.300.160,00**	-	-	-	-	**2.300.160,00**	**920.064,00**
Contributo in conto capitale		460.032,00						460.032,00
Finanziamento agevolato		460.032,00						460.032,00

Tab. 2: CONSORZIO VIGNE&CANTINE - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
113 - RO.DE.A	-	1.286.310,00	-	-	-	-	1.286.310,00	514.524,00
Contributo in conto capitale		257.262,00						257.262,00
Finanziamento agevolato		257.262,00						257.262,00
114 - AZ. AGR. "SANTI DIMITRI" DI VALLONE VINCENZO	93.930,00		612.090,00	-	-	-	706.020,00	353.010,00
Contributo in conto capitale	23.482,50		153.022,50					176.505,00
Finanziamento agevolato	23.482,50		153.022,50					176.505,00
115 - SARCHESE DORA	-	423.120,00	-	-	-	-	423.120,00	169.248,00
Contributo in conto capitale		84.624,00						84.624,00
Finanziamento agevolato		84.624,00						84.624,00
116 - SPEDICATO SALVATORE	-		156.290,00	-	-	-	156.290,00	78.145,00
Contributo in conto capitale			39.072,50					39.072,50
Finanziamento agevolato			39.072,50					39.072,50
117 - TENUTA CIPRESSI	-	892.200,00	-	-	-	-	892.200,00	356.880,00
Contributo in conto capitale		178.440,00						178.440,00
Finanziamento agevolato		178.440,00						178.440,00
118 - TORRESANTA	206.810,00		-	-	-	-	206.810,00	103.405,00
Contributo in conto capitale	51.702,50							51.702,50
Finanziamento agevolato	51.702,50							51.702,50
119 CONSORZIO VIGNE CANTINE	-		-	2.936.500,00	-	-	2.936.500,00	2.936.500,00
Contributo in conto capitale				2.936.500,00				2.936.500,00
Finanziamento agevolato				-				-
Totale investimenti	5.885.740,00	9.598.145,00	21.346.917,00	2.936.500,00	1.500.000,00	2.400.000,00	43.667.302,00	
Contributo in conto capitale	1.471.435,00	1.919.629,00	5.336.729,25	2.936.500,00	562.500,00	2.400.000,00		14.626.793,25
Finanziamento agevolato	1.471.435,00	1.919.629,00	5.336.729,25	-	562.500,00	-		9.290.293,25
Totale contributo	2.942.870,00	3.839.258,00	10.673.458,50	2.936.500,00	1.125.000,00	2.400.000,00		23.917.086,50
ESL	31,27%	25,02%	31,28%	100,00%	46,89%	100,00%		

06A05864

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Direttive per gli interventi nel settore aerospaziale - Aggiornamento. (Deliberazione n. 28/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo ed all'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in seguito alla soppressione del CIPI, ha devoluto a questo Comitato la funzione di formulazione degli indirizzi relativi all'applicazione della legge n. 808/1985;

Visto l'art. 4, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in particolare nella parte che dispone interventi «per sviluppare le capacità di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea» nonché «per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea»;

Visto l'art. 145, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la concessione, con le modalità e nelle misure di cui alla citata legge n. 808/1985, di finanziamenti ai progetti nel settore spaziale;

Visto l'art. 4, comma 16-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale dispone che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato per lo sviluppo dei progetti di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 808/1985 sono utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate dall'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante tra l'altro disposizioni in materia di organizzazione e di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, il quale ha istituito il Ministero delle attività produttive e disposto tra l'altro il trasferimento allo stesso delle funzioni dei precedenti Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, relativo alle funzioni della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

Vista la direttiva comunitaria n. 96/C 45/06 relativa agli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (G.U.C.E. del 17 febbraio 1996, n. C45/C);

Vista la direttiva comunitaria n. 96/C 213/04 relativa agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (G.U.C.E. del 23 luglio 1996, n. C213/4);

Vista la comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti «*de minimis*» n. 96/C 68/06 (G.U.C.E. del 6 marzo 1996, n. C68/9);

Visto il decreto 18 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229/1997) del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Vista la propria delibera del 2 agosto 2002 n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300/2002) che, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge n. 808/1985, ha stabilito le condizioni per l'ammissibilità dei progetti proposti dalle imprese aeronautiche alle agevolazioni finanziarie della stessa, ha indicato le priorità e determinato i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria dei medesimi progetti;

Vista la nota n. 679161-15/0-3 del 28 novembre 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha trasmesso una proposta, positivamente valutata dal Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, concernente modifiche ed integrazioni agli indirizzi a suo tempo stabiliti dal questo Comitato intesi ad orientare l'intervento pubblico al conseguimento di obiettivi di sviluppo generale dell'industria aeronautica nel rispetto del quadro della normativa comunitaria;

Preso atto della situazione e delle prospettive dell'industria aeronautica quali risultano dal documento del Ministero delle attività produttive — allegato alla Relazione previsionale e programmatica per gli anni 2006-2008 — nel quale è definito l'indirizzo di perseguire, attraverso una gestione mirata degli strumenti di intervento, lo sviluppo e il consolidamento di un numero di aree prioritarie — individuato sulla base di un collegamento sinergico di competenze tecnologiche ed opportunità di mercato istituzionale e commerciale — tenendo conto di due obiettivi strategici:

a) fornire un contributo sostanziale al soddisfacimento delle esigenze della Nazione relativamente alla sicurezza, in uno scenario che ha visto una profonda modifica nel profilo della minaccia;

b) assicurare che l'industria nazionale si muova in coerenza con la generale evoluzione del quadro delle tecnologie;

Preso atto della opportunità di consolidare la selettività del processo di individuazione dei progetti eleggibili per l'intervento sussidiario del Ministero delle attività produttive, operando una revisione dei criteri di selezione in modo da considerare gli elementi rappresentativi dello sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni e inoltre di modulare diversamente i livelli di finanziamento dei progetti aeronautici;

Rilevato che le procedure applicative dalla legge n. 808/1985 — riflettendo le peculiarità del settore aerospaziale caratterizzato da elevata innovazione delle tecnologie e da conseguente alto rischio connesso agli obiettivi dei progetti — devono considerarsi specifiche

dell'intervento pubblico previsto per il settore senza possibilità di sovrapposizioni, per lo stesso progetto, con altri sistemi incentivanti;

Ravvisata, altresì, la necessità dì modulare i livelli di incentivazione in rapporto alle aree territoriali, delineate dalla politica comunitaria e da quella nazionale, ed alle vitali esigenze del patrimonio tecnologico e produttivo nazionale nel contesto del Mercato unico e della progressiva integrazione delle aziende in nuovi soggetti operanti in via prioritaria a livello di Unione europea;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

Il Ministero delle attività produttive, per l'applicazione della legge n. 808/1985, si attiene alle seguenti direttive:

1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.

1.1. Gli interventi previsti dalla legge n. 808/1985 hanno per obiettivo di integrare in via sussidiaria l'investimento delle imprese italiane con attività principale nel settore aerospaziale, allo scopo della tempestiva realizzazione — nell'ambito di progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale — di progetti di ricerca e sviluppo diretti a consolidare e valorizzare il patrimonio tecnologico nazionale, con la duplice funzione di promuovere la fertilizzazione del sistema industriale e di concorrere al continuo arricchimento del patrimonio di tecnologie strumentali per la sicurezza nazionale.

1.2. Sono considerate imprese con attività principale nel settore aerospaziale le imprese che, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici, abbiano conseguito un fatturato medio determinato per oltre il 50% da attività di costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti aeronautici e parti degli stessi ovvero di costruzione di sistemi ed equipaggiamenti spaziali che siano strumentali ad una migliore tutela della sicurezza nazionale.

Per i rami di azienda istituiti con apposita delibera societaria che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con contabilità sezionali, la predetta percentuale del 50% viene verificata nell'ambito delle suddette contabilità sezionali, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata da soggetto iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Per rami di azienda di nuova istituzione viene fatto riferimento ad idonea riclassifica della contabilità per le attività interessate.

Per le nuove imprese derivanti da concentrazioni di altre aziende preesistenti viene fatto riferimento al fatturato risultante dall'ultimo bilancio di queste.

1.3. I progetti di ricerca e sviluppo possono essere ammessi ai benefici della legge n. 808/1985 solo se:

a) presentino un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferita a prodotti o processi sia nuovi sia preesistenti;

b) non siano stati avviati prima della presentazione della domanda di cui al punto 3.2. ovvero — per i progetti riconosciuti funzionali alla sicurezza nazionale o finalizzati all'arricchimento del patrimonio di tecnologie strumentali per la sicurezza nazionale — non abbiano ancora concluso la fase di fattibilità.

1.4. Gli interventi previsti dalla legge n. 808/1985 possono essere effettuati a favore delle imprese di cui al punto 1.2. per la realizzazione di progetti rispondenti ai requisiti di cui al punto 1.3. solo se:

a) il progetto presenti carattere di addizionalità rispetto alla ordinaria attività di ricerca e sviluppo dell'impresa. Tale carattere è presunto per i progetti delle piccole e medie imprese di cui ai sensi del successivo punto 3.7., lettera *b)*;

b) dall'accordo di collaborazione risulti che il progetto comporti per l'impresa una effettiva partecipazione al rischio industriale tale da non dar luogo ad un mero rapporto di fornitura.

La condizione di cui al punto *b)* non opera per le imprese che partecipano — in qualità di sub-contraenti e limitatamente ad attività di ricerca e sviluppo riguardanti la componentistica, meccanica od elettronica — al progetto di impresa nazionale per ricerca e sviluppo riguardante sistema o sottosistemi, già ammesso ai benefici di cui alla legge n. 808/1985.

1.5. Ai fini degli interventi sono considerate ammissibili le attività di esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi e sperimentazione preseriale e di realizzazione e sperimentazione di dimostratori di tecnologie riguardanti:

- sistemi, sottosistemi o componenti;

- impianti e attrezzature-pilota per la realizzazione degli stessi.

1.6. Per i programmi che siano riconosciuti funzionali alla sicurezza nazionale ovvero finalizzati all'arricchimento del patrimonio di tecnologie strumentali per la sicurezza nazionale, possono essere considerate altresì ammissibili le attività di industrializzazione e quelle di avviamento alla produzione del primo lotto operativo.

1.7. Sono escluse dagli interventi le quote di progetto delle imprese italiane subcommesse all'estero. Qualora la quota di progetto dell'impresa italiana sia sub-commessa a soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea per oltre il 25%, il progetto stesso non sarà ammesso agli interventi dei Ministero.

1.8. Le nuove attività di progetto devono essere avviate in misura sostanziale entro sei mesi dal decreto di cui all'art. 4, comma 8 della legge n. 808/1985.

1.9. La concessione dei benefici per la partecipazione a progetti internazionali potenzialmente concorrenti deve essere valutata con particolare attenzione, soprattutto per quanto attiene ai contenuti ed alle ricadute tecnologiche, alle potenzialità di penetrazione dei mercati ed alle possibilità di incrementare la partecipazione dell'industria italiana alle collaborazioni internazionali.

2. CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIA.

2.1. Ai fini della selezione e della graduatoria dei progetti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 808/1985 dovrà essere considerato, sulla base di idonea documentazione, se i progetti:

a) accrescano l'autonomia tecnologica dell'industria italiana in quanto riguardino sviluppi di alta specializzazione e/o innovativi, a livello di sistemi o sottosistemi principali, e di conseguenza si caratterizzino per elevato rischio tecnologico;

b) prevedano, con accordo vincolante, l'equilibrata partecipazione dell'azienda richiedente a tutte le fasi del progetto;

c) presentino, per la specifica tipologia del progetto, la necessità di un'adeguata capacità gestionale a livello di integrazione di sistemi/sottosistemi complessi;

d) prevedano che le tecnologie sviluppate siano utilizzate preminentemente in prodotti tipicamente aerospaziali (in quanto, nell'arco complessivo dell'utilizzo, oltre la metà delle produzioni utilizzanti le dette tecnologie appartengano a prodotti aerospaziali);

e) siano inseriti in progetti di comune interesse europeo;

f) favoriscano l'occupazione qualificata e lo sviluppo economico e tecnologico nelle aree del territorio nazionale incluse nelle regioni previste dalle norme di attuazione dell'art. 87 (ex art. 92), paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam;

g) escludano, ove realizzati in collaborazione con impresa di Paesi non appartenenti all'Unione europea, la corresponsione di «quote d'ingresso» da parte dell'azienda italiana richiedente a vantaggio del partecipante straniero.

2.2. Ai fini di una precedenza nell'assegnazione dei fondi a parità delle valutazioni di cui al precedente punto 2.1., si devono prendere in considerazione i seguenti requisiti:

a) uno specifico maggiore rischio nei tempi di ritorno dell'investimento quale diretta conseguenza dell'elevata innovatività tecnologica del progetto, comprovata da un rapporto di cattedratico universitario di settore di chiara e provata fama, estraneo all'impresa richiedente ed alle eventuali società che direttamente o indirettamente ne hanno il controllo;

b) realizzazione di progetti nei segmenti dell'aviazione generale certificata ovvero della componentistica (meccanica od elettronica) per l'aerospazio da parte di soggetti derivanti dalla fusione, di due o più piccole e medie aziende dedicate a tali segmenti, che sia stata agevolata dalle regioni interessate;

c) realizzazione integrata — fra una impresa sistemista e due o più sottosistemisti e/o equipaggiatori nazionali — nell'ambito di una iniziativa retta da specifico accordo giuridicamente significativo;

d) partecipazione, in attività qualificanti del progetto e ad un livello complessivamente non inferiore al 15% del costo, di strutture universitarie o di altri enti ed istituzioni di ricerca a prevalente partecipazione pubblica.

3. CRITERI PER LE MODALITÀ DELL'ISTRUTTORIA.

3.1. Il Ministro delle attività produttive definisce ed aggiorna annualmente, nella Relazione di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, obiettivi e piani di sviluppo del settore dell'industria aerospaziale.

3.2. Le domande di cui all'art. 4, comma 5,della legge n. 808/1985 sono presentate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, di seguito denominata Direzione generale, verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

3.3. La Direzione generale ha la facoltà di chiedere all'impresa dati, notizie e documentazioni integrative ritenuti necessari, incluse relazioni concernenti il progetto predisposte da cattedratici universitari di settore di chiara e provata fama, estranei all'impresa richiedente ed alle eventuali società che direttamente o indirettamente ne hanno il controllo, nonché di convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa.

3.4. Sulla base delle istanze presentate, la Direzione generale, di concerto con le Amministrazioni dell'istruzione, università e ricerca e della difesa, può individuare progetti del settore spaziale purché di particolare valenza ai fini dell'arricchimento del patrimonio tecnologico strumentale alla sicurezza nazionale.

3.5. Le domande sono sottoposte, in linea di massima in due sessioni annuali, all'esame del Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, che, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Direzione generale e previa acquisizione degli ulteriori elementi ritenuti necessari, esprime motivato parere sui singoli progetti presentati con particolare riferimento ai criteri indicati al precedente punto 2.1. e valuta il livello — «molto innovativo», «innovativo» e «poco innovativo» — dei contenuti dei singoli progetti.

3.6. Ai fini della valutazione del livello, il progetto dovrà rispondere:

a) per il livello «molto innovativo», ad almeno cinque dei criteri di cui al precedente punto 2.1.;

b) per il livello «innovativo», ad almeno quattro dei criteri di cui al precedente punto 2.1.

3.7. Per le piccole e medie imprese dedicate all'aviazione generale certificata ovvero alla componentistica — meccanica od elettronica — per l'aerospazio, il progetto dovrà rispondere:

a) per il livello «molto innovativo», ad almeno quattro dei criteri di cui al precedente punto 2.1.;

b) per il livello «innovativo»: ad almeno tre dei criteri di cui al precedente punto 2.1.

Una piccola o media impresa acquisisce la qualifica di impresa dedicata alla componentistica, meccanica od elettronica, per l'aerospazio solo allorché comprovi, per il triennio antecedente la domanda di ammissione ai benefici, un fatturato imputabile per oltre il 60% a

forniture alternativamente o cumulativamente rivolte ad aziende aerospaziali, all'AMI o ad altra Aeronautica militare e contestualmente dimostri di essere titolare di certificazione del sistema qualità azienda ISO 9001 assieme alla certificazione AQAP corrispondente alla relativa categoria merceologica.

3.8. Alle valutazioni «molto innovativo» e «innovativo» corrisponderanno, in relazione ai benefici di cui all'art. 3, lettera *a)* della legge n. 808/1985, differenti entità d'intervento, e più precisamente:

a) finanziamenti non superiori rispettivamente all'80% e al 70% dei costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree di cui al punto 2.1., lettera *f)*;

b) finanziamenti non superiori rispettivamente al 75% e al 65% dei costi ammessi per le iniziative nelle restanti aree del territorio nazionale.

3.9. Per ogni progetto verrà verificato che i benefici non superino i seguenti limiti:

a) il 50% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) dei costi delle attività di ricerca industriale;

b) il 25% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) dei costi delle attività di sviluppo precompetitivo.

I limiti sopraindicati sono elevati — in misura comunque non superiore in complesso al 25% — sulla base delle seguenti maggiorazioni:

I. 10% per i progetti svolti da piccole e medie imprese;

II. 10% per i progetti effettuati in una delle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *a)* del Trattato che istituisce la Comunità europea come modificato dal Trattato di Amsterdam;

III. 5% per i progetti svolti nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del sopraindicato Trattato istitutivo della Comunità europea;

IV. 10% per i progetti che comportano una collaborazione industriale con un'impresa di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero una cooperazione con enti pubblici di ricerca.

3.10. I progetti aventi un costo ammissibile superiore ai 25 milioni di euro o beneficianti di un aiuto in Equivalente Sovvenzione Lorda superiori ai 5 milioni di euro, sono notificati alla Commissione europea. Sino all'acquisizione della positiva valutazione della Commissione non si procede alla concessione di finanziamenti.

3.11. Eventuali modifiche della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo riguardanti il settore aerospaziale vengono recepite all'atto della loro entrata in vigore e contestualmente applicate.

3.12. Per i programmi di cui al punto 1.6. (riconosciuti funzionali alla sicurezza nazionale ovvero finalizzati all'arricchimento del patrimonio di tecnologie strumentali per la sicurezza nazionale) l'entità dell'intervento in relazione ai benefici di cui all'art. 3, lettera *a)* della legge n. 808/1985 è definita come segue:

a) per i programmi valutati «molto innovativi» finanziamenti non superiori rispettivamente all'85% e 75% dei costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree di cui al punto 2.1., lettera *f)*;

b) per i programmi valutati «innovativi» finanziamenti non superiori rispettivamente all'80% e 70% dei costi ammessi per le iniziative nelle restanti aree del territorio nazionale.

3.13. Relativamente ai programmi di cui al punto 1.6. non si applicano le disposizioni di cui ai punti 3.9., 3.10. e 3.11.

3.14. In coerenza con le direttive e i piani definiti dal Ministro delle attività produttive e sulla base del parere del Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica, il Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, di seguito denominato il Direttore generale emana entro sessanta giorni dal parere stesso — esclusivamente per i progetti valutati «molto innovativi» e «innovativi» — il provvedimento per l'ammissione agli interventi del progetto, definendo in particolare:

I. l'ammontare dei costi ammissibili;

II. gli interventi;

III. le modalità delle erogazioni;

IV. le modalità dei rimborsi o dei diritti di regia e gli altri adempimenti dell'impresa.

Nella definizione degli interventi si terrà conto delle disposizioni dell'art. 4, comma 16-*bis*, del decreto legge n. 80/2005, convertito nella legge n. 80/2005.

3.15. Il Direttore generale — anche in considerazione delle esigenze di controllo sulla realizzazione degli eventuali blocchi di progetto riguardanti obiettivi intermedi e previo parere del Comitato — può, con il provvedimento di cui al punto 3.14., ammettere a finanziamento solo frazioni di attività riferite a periodi determinati. In tal caso la richiesta che l'intervento sussidiario dello Stato prosegua anche dopo il periodo ammesso viene espressa e motivata dall'impresa alla Direzione generale entro il 31 gennaio successivo all'ultimo anno solare finanziato.

3.16. Entro i quindici giorni successivi all'emanazione del provvedimento di cui al punto 3.14. la Direzione generale invita il legale rappresentante dell'impresa interessata a sottoscrivere il provvedimento di ammissione del progetto agli interventi per accettazione.

3.17. Il Direttore generale, in particolare per specifici progetti nei quali ricorrano una o più delle seguenti caratteristiche:

1. abbiano particolare rilevanza internazionale ovvero economica;

2. interessino la partecipazione di altre imprese italiane;

3. siano stati oggetto di più di una richiesta di ripianificazione dell'importo delle singole annualità di spesa.

Può disporre successivi accertamenti, in corso di progetto, sia sulla corrispondenza dello svolgimento tecnico sia sulla congruità delle risultanze economiche del progetto in esame con gli obiettivi e le direttive del

Ministro delle attività produttive. L'accertamento verrà svolto da una Commissione presieduta da un funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale e composta da almeno uno degli esperti tecnici del Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, nonché da un altro componente esterno munito di laurea giuridico-economica.

3.18. Per i progetti ammessi agli interventi, il Direttore generale può autorizzare direttamente l'utilizzazione della quota percentuale del costo globale, riservata alla voce «imprevisti» per la variazione registrata a consuntivo da una singola voce di costo.

3.19. Al fine di mantenere l'efficacia degli interventi, assicurando il tempestivo conseguimento degli obiettivi della legge n. 808/1985, con provvedimento del Direttore generale possono essere autorizzati trasferimenti compensativi — che risultino coerenti con l'impostazione iniziale dei progetto — fra voci di costo sia nel corso di un anno del progetto che nell'arco dell'intero progetto. A tale scopo il beneficiario richiedente dovrà presentare adeguata documentazione giustificativa compresa un'analitica relazione tecnica redatta da un cattedratico universitario di settore di chiara e provata fama, estraneo all'impresa richiedente ed alla finanziaria di controllo.

3.20. Le imprese ammesse agli interventi di cui alla legge n. 808/1985 per la realizzazione di un progetto nel quale svolgono ruolo di sistemista o sottosistemista maggiore possono essere chiamate, con lo stesso decreto di ammissione ai benefici, a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di altre imprese italiane che siano agevolate per concorrere allo stesso progetto a livello di sottosistemi minori e/o equipaggiamenti: sullo svolgimento di tali attività l'impresa, così designata per il coordinamento di sistema, riferirà poi periodicamente alla Direzione generale per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi.

4. Regime delle restituzioni e dei diritti di regia.

4.1. Nel provvedimento di cui al punto 3.14. il Direttore generale definisce le modalità per la restituzione dei finanziamenti, determinando le relative rate. Le dette rate sono calcolate secondo criteri di progressività in rapporto a scaglioni di avanzamento, sulla base degli incassi totali previsti in relazione alle vendite dei prodotti utilizzanti i risultati del progetto di ricerca e sviluppo oggetto del progetto.

4.2. Il Direttore generale dispone che i versamenti per la restituzione dei finanziamenti abbiano inizio l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti stessi e che i versamenti relativi alle rate maturate prima del completamento delle erogazioni siano effettuati in quattro quote eguali di cui la prima versata l'anno successivo al completamento della detta erogazione.

Il Direttore generale — nei casi di frazionamento ai sensi del punto 3.15. ovvero nei casi di singoli progetti riferiti ad una matrice tecnologica riconosciuta come comune dall'Amministrazione — dispone che il versamento delle rate maturate per la restituzione dei finanziamenti, comprese le quote riguardanti le rate pregresse, abbia inizio nell'anno successivo all'ultima erogazione riguardante rispettivamente l'intero progetto frazionato ai sensi dei punto 3.15. o il complesso dei progetti con una comune matrice tecnologica.

4.3. La Direzione generale — dopo un quinquennio dall'anno di inizio di acquisizione degli incassi, giusta quanto previsto nel piano esaminato in sede di procedura di concessione — curerà l'accertamento degli eventuali scostamenti tra incassi effettivi ed incassi previsti.

Nel caso di complessivo scostamento negativo superiore al 30%, il Direttore generale provvederà alla ridefinizione, previo parere del Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, delle condizioni e modalità per i rimborsi.

La prosecuzione dell'intervento sussidiario dello Stato è subordinata alla verifica della permanenza del requisito di cui al punto 3.9. ed eventualmente alla positiva valutazione di cui al punto 3.10. per i progetti per i quali l'aiuto abbia, in conseguenza degli scostamenti suddetti, superato un'intensità in termini di equivalente sovvenzione lorda di 5 milioni di euro.

Successivamente la Direzione generale curerà analogo monitoraggio con cadenza periodica promuovendo, in caso di scostamenti significativi tra incassi effettivi e incassi previsti, provvedimenti di ridefinizione delle condizioni e modalità dei detti rimborsi, restando fermo che le obbligazioni del beneficiario dovranno essere adeguate nel quadro della normativa nazionale e comunitaria vigente.

4.4. Riguardo a programmi che siano articolazioni di progetti costituenti parte di filiere tecnologiche omogenee od evoluzione della stessa matrice tecnologica, nei casi in cui la versione «basica» sia stata già oggetto di intervento e venga sostituita da quella successiva, il Direttore generale, sentito il Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, può disporre che i piani di restituzione riguardanti il nuovo prodotto della famiglia o derivato siano calcolati cumulandovi la residua quota di rimborsi imputabile al prodotto basico e riferibile alle parti comuni con il successivo prodotto.

4.5. Per i programmi di cui al punto 1.6 (riconosciuti funzionali alla sicurezza nazionale ovvero finalizzati all'arricchimento del patrimonio nazionale di tecnologie strumentali alla sicurezza del Paese), nel provvedimento di cui al punto 3.14. sono definiti — in luogo degli adempimenti di cui punto 4.1. — i diritti di regia conseguenti la vendita — alla Amministrazione italiana o alla difesa di altri Paesi — dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei programmi medesimi.

I diritti di regia saranno stabiliti come quote, anche per scaglioni crescenti, degli incassi delle vendite dei prodotti indicati sopra, determinate in relazione alle previsioni di approvvigionamento e/o vendita dei prodotti medesimi.

4.6. Ai versamenti dei diritti di regia di cui al punto 4.5. si applicano le disposizioni di cui ai punto 4.2.

Previa ulteriore valutazione del Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, il Direttore generale può stabilire che il versamento all'Erario dei diritti di regia, compresi quelli maturati precedentemente, abbia inizio successivamente all'avvenuta consegna della serie corrispondente ai tre decimi dei piano di consegne nazionali esaminato e positivamente valutato dal medesimo Comitato.

4.7. Le disposizioni di cui ai punti 4.5. e 4.6. si applicano anche ai programmi di cui al punto 1.6. già ammessi agli interventi della legge n. 808/1985. Il Direttore generale con appositi provvedimenti definirà i criteri e le modalità dei diritti di regia riguardo ai detti programmi.

4.8. Ai fini della presente deliberazione sono assimilati ai progetti di cui al punto 1.6. i programmi nazionali finalizzati alla realizzazione di un progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'art. 87, comma 3, lettera *b)* del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 229

06A05865

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 15 giugno 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Decreta:

Il mancato funzionamento, in data 29 maggio 2006 dell'ufficio ACI di Napoli.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla comunicazione del 29 maggio u.s. dell'ufficio ACI PRA di Napoli che ha segnalato che, in pari data, a causa di un'assemblea del personale, l'ufficio sarebbe rimasto chiuso al pubblico. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota prot. 20/06 del 30 maggio 2006, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 15 giugno 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A05825

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 29 maggio 2006.

Soppressione della sezione doganale MM.GG.Mecozzi (codice 071106) dipendente dalla direzione circoscrizionale di Milano I.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e, in particolare, l'allegato 5;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visti gli articoli 4, comma 2, 5, 6, comma 3, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione delle finanze;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, concernente l'avvio delle agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle dogane circa la competenza del direttore regionale sulla modifica dell'organizzazione interna di ciascun ufficio;

Vista l'istanza del 13 marzo 2006 con la quale è stata chiesta la chiusura della sezione doganale MM.GG.Mecozzi;

Vista la nota prot. 17550 del 14 marzo 2006 con la quale la circoscrizione doganale di Milano I ha espresso parere favorevole alla soppressione di detta sezione doganale;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che tutte le autorizzazioni e/o licenze sono state revocate e che tutti i registri doganali sono appurati;

Determina:

A decorrere dal 12 giugno 2006 la sezione doganale MM.GG.Mecozzi (codice 071106) sita in Milano, via Delfico n. 52, dipendente dalla circoscrizione doganale di Milano I è soppressa.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 maggio 2006

Il direttore regionale: FIORILLO

06A05740

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 giugno 2006.

Modifica del regime di fornitura del medicinale «Novoseven» (fattore VII attivato della coagulazione ricombinante, eptacog alfa - attivato).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera C.I.P.E. del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Novo Nordisk A/S ha avuto la classificazione «Novoseven» come di seguito indicato:

1,2 mg/flaconcino (corrispondente a 60 KIU/flaconcino) 1 flaconcino polvere liof. + 1 flac. solv. per soluzione iniettabile IV - A.I.C. n. 029447012/E (in base 10) 0W2NV4 (in base 32); classe «H» OSP1.

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 17/18 gennaio 2006;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il regime di fornitura dei medicinale NOVOSEVEN - eptacog alfa (attivato), fattore VIIa della coagulazione ottenuto da DNA ricombinante, è modificato come segue.

Confezione: 1,2 mg/flaconcino (corrispondente a 60 KIU/flaconcino) 1 flaconcino polvere liof. + 1 flac. solv. Per soluzione iniettabile IV - A.I.C. n. 029447012/E (in base 10) 0W2NV4 (in base 32); classe di rimborsabilità: «H».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero, in ambito extra-ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 giugno 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A05827

DETERMINAZIONE 5 giugno 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Vasovist» (gadofosveset trisodio) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 94/06).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Vasovist» (gadofosveset trisodio) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 3 ottobre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/05/313/001 0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 10 ml 1 flaconcino;

EU/1/05/313/002 0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 10 ml 5 flaconcini;

EU/1/05/313/003 0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 10 ml 10 flaconcini;

EU/1/05/313/004 0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 15 ml 1 flaconcino;

EU/1/05/313/005 0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 15 ml 5 flaconcini;

EU/1/05/313/006 0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 15 ml 10 flaconcini;

EU/1/05/313/007 0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 20 ml 1 flaconcino;

EU/1/05/313/008 0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 20 ml 5 flaconcini;

EU/1/05/313/009 0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 20 ml 10 flaconcini;

Titolare A.I.C.: Schering AG.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11/12 aprile 2006;

Vista la deliberazione n. 14 in data 18 maggio 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Vasovist» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC

Alla specialità medicinale VASOVIST (gadofosveset trisodio) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 10 ml 1 flaconcino - A.I.C. n. 036951010/E (in base 10) 137NZ2 (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 10 ml 5 flaconcini - A.I.C. n. 036951022/E (in base 10) 137NZG (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 10 ml 10 flaconcini - A.I.C. n. 036951034/E (in base 10) 137NZU (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 15 ml 1 flaconcino - A.I.C. n. 036951046/E (in base 10) 137P06 (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 15 ml 5 flaconcini - A.I.C. n. 036951059/E (in base 10) 137P0M (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 15 ml 10 flaconcini - A.I.C. n. 036951061/E (in base 10) 137P0P (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 20 ml 1 flaconcino - A.I.C. n. 036951073/E (in base 10) 137P11 (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 20 ml 5 flaconcini - A.I.C. n. 036951085/E (in base 10) 137P1F (in base 32);

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 20 ml 10 flaconcini - A.I.C. n. 036951097/E (in base 10) 137P1T (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico. Intensificazione del contrasto in angiografia a risonanza magnetica (CE-MRA). «Vasovist» è indicato per l'intensificazione del contrasto in angiografia a risonanza magnetica per la visualizzazione dei vasi a livello addominale o degli arti in pazienti con patologia vascolare accertata o presunta.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Vasovist» (gadofosveset trisodio) è classificata come segue.

Confezione:

0,25 mmol/ml soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 10 ml 1 flaconcino - A.I.C. n. 036951010/E (in base 10) 137NZ2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 100,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 165,04 euro.

Sconto obbligatorio del 10% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 giugno 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A05826

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 1º giugno 2006.

Programma commissariale di interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 e di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005. 4ª Fase. (Ordinanza n. 17).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 feb-

braio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza che ha colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a decorrere dal 6 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Atteso che con l'art. 8 dell'ordinanza n. 3387, per la realizzazione degli interventi di competenza commissariale, è stata destinata la somma di € 10.000.000,00 e la regione Sardegna è stata, altresì, autorizzata, su disposizione del commissario delegato ad eseguire con propri fondi, in anticipazione delle risorse commissariali, gli interventi previsti dalla predetta ordinanza;

Considerato che, con legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, la regione autonoma della Sardegna è stata autorizzata, per fronteggiare i danni conseguenti all'alluvione in oggetto, ad utilizzare lo stanziamento di € 40.000.000,00 nonché ad anticipare la somma di € 10.000.000,00 derivante dallo stanziamento previsto nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 2004;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54/79 del 30 dicembre 2004 nonché l'ordinanza del commissario per l'emergenza alluvione in Sardegna n. 2 del 25 gennaio 2005 con la quale sono stati individuati i comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005 nonché l'ordinanza del commissario per l'emergenza alluvione in Sardegna n. 2 del 25 gennaio 2005 con la quale:

è stato individuato il primo riparto dello stanziamento di € 40.000.000,00 previsto dalla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10;

sono stati individuati gli assessorati regionali competenti all'attuazione degli interventi;

è stata individuata nella Direzione generale della presidenza la struttura titolare della unità previsionale di base (U.P.B.) da istituire e su cui stanziare la somma di € 10.000.000,00 prevista dalla legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, quale anticipazione di pari importo per gli interventi commissariali di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004;

Vista la deliberazione n. 13/3 del 29 marzo 2005, con la quale la giunta regionale ha programmato in favore dei comuni di Arzana, Irgoli, Orosei, Osini, Talana, Urzulei, Galtellì e Villagrande Strisaili, una prima ripartizione dello stanziamento di 4 M€, a valere sulla UPB S05.073, capitolo 05261-03 dell'assessorato della difesa dell'ambiente, per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 28/1985;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 59/21 del 13 dicembre 2005 con la quale è stata disposta l'integrazione dello stanziamento della predetta UPB dell'assessorato della difesa dell'ambiente, per un importo pari a € 1.289.923,68, al fine di garantire l'integrale rimborso delle spese sostenute dai comuni di Arzana, Dorgali, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei, Osini, Talana e Urzulei, per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 28/1985;

Atteso che i comuni di Galtellì e Villagrande Strisaili hanno fruito, ai sensi dell'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza alluvione n. 8 del 13 luglio 2005, di una proroga dei termini di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 28/1985, e successive modifiche ed integrazioni, che ha consentito a tali comuni di presentare la rendicontazione delle spese sostenute sino a tutto il 31 dicembre 2005;

Considerato che l'assessore della difesa dell'ambiente ha fatto presente che i rendiconti delle amministrazioni comunali di Galtellì e Villagrande Strisaili approvati dall'assessorato, hanno evidenziato un maggior importo a saldo, rispetto alle somme assegnate quale «anticipazione» con la richiamata D.G.R. n. 13/3, pari a € 2.643.326,67;

Vista la deliberazione n. 15/20 del 13 aprile 2006, così come successivamente rettificata con deliberazione G.R. 18/12 del 5 maggio 2006, con la quale la giunta regionale:

1) ha autorizzato l'utilizzo di € 2.643.326,67, quota parte del residuo stanziamento dell'importo di € 3.727.306,37 allocato presso l'UPB S01.004, Cap. 01009-00 della Direzione generale della presidenza della regione, al fine di garantire l'integrale erogazione dei contributi ai comuni di Galtelli e di Villagrande Strisaili a termini della legge regionale n. 28/1985;

2) ha autorizzato l'utilizzo di € 1.083.979,70 quota parte del residuo stanziamento dell'importo di € 3.727.306, allocato presso l'UPB S01.004, cap. 01009-00 della Direzione generale della presidenza della regione, per il finanziamento degli ulteriori interventi di ripristino danni del comune di Villagrande Stri-

saili, integrando lo specifico stanziamento a favore dell'assessorato dei lavori pubblici sulla competente UPB di spesa S08.094 cap. 08382-00;

Atteso che, ai fini di cui alla presente ordinanza, quanto deliberato dalla giunta regionale con la citata deliberazione n. 15/20 del 13 aprile 2006, rettificata con deliberazione G.R. 18/12 del 5 maggio 2006, costituisce intesa della regione all'utilizzazione, su disposizione commissariale, dello stanziamento del bilancio regionale della somma di € 10.000.000,00;

Ordina:

Art. 1.

Ai fini del programma commissariale di interventi, per le motivazioni indicate nella parte in premessa della deliberazione della giunta della regione autonoma della Sardegna n. 15/20 del 13 aprile 2006, così come successivamente rettificata con deliberazione G.R. 18/12 del 5 maggio 2006, ad integrazione del riparto approvato con le ordinanze del commissario per l'emergenza alluvione n. 2 del 25 gennaio 2005, n. 11 del 28 settembre 2005 e n. 15 del 27 gennaio 2006, è autorizzato:

l'utilizzo di € 2.643.326,67 quota parte del residuo stanziamento dell'importo di € 3.727.306,37 allocato presso l'UPB S01.004, cap. 01009-00 della Direzione generale della presidenza della regione, al fine di garantire l'integrale erogazione dei contributi ai comuni di Galtellì e di Villagrande Strisaili a termini della legge regionale n. 28/1985;

l'utilizzo € 1.083.979,70 quota parte del residuo stanziamento dell'importo di € 3.727.306, allocato presso l'UPB S01.004, cap. 01009-00 della Direzione generale della presidenza della regione, per il finanziamento degli ulteriori interventi di ripristino danni del comune di Villagrande Strisaili, integrando lo specifico stanziamento a favore dell'assessorato dei lavori pubblici sulla competente UPB di spesa S08.094 cap. 08382-00.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 1° giugno 2006

Il commissario delegato: SORU

06A05730

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale 22 dicembre 2005, concernente «L'aggiornamento del Registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo».

Nell'allegato del decreto ministeriale 22 dicembre 2005, concernente l'aggiornamento del Registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2006, si apportano le seguenti correzioni, in corrispondenza del numero del Registro regionale dell'Emilia-Romagna:

al n. 1900, Nalli Luciano, il numero regionale «257» è sostituito con «258»;

al n. 1901, Pometti Luca, il numero regionale «258» è sostituito con «259»;

al n. 1902, Ranazzi Anna Laura, il numero regionale «259» è sosstituito con «260»;

al n. 1903, Rendine Antonio, il numero regionale «260» è sostituito con «261»;

al n. 1904, Ricciardi Paolo, il numero regionale «261» è sostituito con «262»;

al n. 1905, Sabattini Gianluca, il numero regionale «262» è sostituito con «263»;

al n. 1906, Sacco Roberto, il numero regionale «263» è sostituito con «264»;

al n. 1907, Sartori Roberto, il numero regionale «264» è sostituito con «265»;

al n. 1908, Tomasello Giuseppe, il numero regionale «265» è sostituito con «266»;

al n. 1909, Scapin Lucio, il numero regionale «266» è sostituito con «267»;

al n. 1910, Veronese Fabrizia, il numero regionale «267» è sostituito con «268».

06A05774

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato relativo al decreto interministeriale 23 settembre 2005, recante: «Definizione di passata di pomodoro»

In calce al decreto 23 settembre 2005, emanato dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute e con il Ministro per le politiche comunitarie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2005, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 299».

06A05862

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali, attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante: «Norme in materia ambientale», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006».

Si avvisa che i decreti ministeriali ed interministeriali di seguito elencati nell'unito allegato, non essendo stati a suo tempo inviati per essere sottoposti al preventivo e necessario controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non sono stati registrati dal predetto organo e, pertanto, non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti:

OGGETTO DECRETO	TIPOLOGIA DECRETO	No. GAZZETTA UFFICIALE
• Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ai sensi dell'art. 159 comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152	D.M. Ministro ambiente e tutela territorio - 2 maggio 2006	n. 108 dell'11 maggio 2006
• Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'art. 99, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152	D.M. Ministro ambiente e tutela territorio - 2 maggio 2006	n. 108 dell'11 maggio 2006
• Modalità per l'aggiudicazione da parte dell'Autorità d'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 202. comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152	D.M. Ministro ambiente e tutela territorio - 2 maggio 2006	n. 108 dell'11 maggio 2006
• Disciplina delle modalità e dei termini di aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 150, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152	D.M. Ministro ambiente e tutela territorio - 2 maggio 2006	n. 113 del 17 maggio 2006
• Definizione dei limiti esterni dell'estuario, area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.	D.M. Ministro ambiente e tutela territorio - 2 maggio 2006	n. 107 del 10 maggio 2006
• Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 195 commi 2 lettera n) e 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152	D.M. Ministro ambiente e tutela territorio 2 maggio 2006	n. 107 del 10 maggio 2006
• Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 186, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152	D.M. Ministro ambiente e tutela territorio - 2 maggio 2006	n. 107 del 10 maggio 2006
• Disciplina per l'esecuzione del monitoraggio della spesa ed altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale, ai sensi dell'art. 55. comma 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152.	D.M. Ministro ambiente e tutela territorio - 2 maggio 2006	n. 107 del 10 maggio 2006
• Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 212 comma 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)	D.M. Ministro ambiente e tutela territorio - 2 maggio 2006	n. 108 dell'11 maggio 2006
• Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152	D.M. Ministro ambiente e tutela territorio - 2 maggio 2006	n. 108 dell'11 maggio 2006

OGGETTO DECRETO	TIPOLOGIA DECRETO	No. GAZZETTA UFFICIALE
• Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 234 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152	D. I. Ministro ambiente e tutela territorio / Ministro Att. Produttive - 2 maggio 2006	n. 108 dell'11 maggio 2006
• Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio	D. I. Ministro ambiente e tutela territorio / Ministro Att. Produttive - 2 maggio 2006	n. 108 dell'11 maggio 2006
• Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 231 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	D. I. Ministro ambiente e tutela territorio / Ministro Att. Produttive / Ministro Infrastrutture e Trasporti - 2 maggio 2006	n. 112 del 16 maggio 2006
• Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	D. I. Ministro ambiente e tutela territorio / Ministro Infrastrutture e Trasporti / Ministro Att. Produttive / Ministro Salute - 2 maggio 2006	n. 112 del 16 maggio 2006
• Gestione delle entrate derivante dall'Albo dei gestori di rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 16, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	D. I. Ministro ambiente e tutela territorio / Ministro Economia e Finanze - 2 maggio 2006	n. 113 del 17 maggio 2006
• Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera A), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000	D. I. Ministro ambiente e tutela territorio / Ministro Att. Produttive - 2 maggio 2006	n. 114 del 18 maggio 2006 – suppl. ord. n.123
• Approvazione dello schema-tipo di statuto dei consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	D. I. Ministro ambiente e tutela territorio / Ministro Att. Produttive - 2 maggio 2006	n. 119 del 24 maggio 2006

06A05944

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 2 marzo 2006 è stato adottato il «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari».

Il regolamento è consultabile sul sito internet www.enac-italia.it

Copia del documento può essere richiesto alla Direzione centrale dell'ente, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

06A05615

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-146) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.